

**DLII. SEDUTA****VENERDÌ 15 DICEMBRE 1950****Presidenza del Vice Presidente MOLÈ ENRICO**

INDI

**del Presidente BONOMI**

E INDI

**del Vice Presidente MOLÈ ENRICO****INDICE**

<b>Congedi</b> . . . . .	<i>Pag.</i> 21501
<b>Disegni di legge:</b>	
(Trasmissione) . . . . .	21501
(Deferimento a Commissione permanente) . . . . .	21526
<b>Disegno di legge: « Riordinamento dei giudizi di Assise » (1149) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione):</b>	
TESSITORI . . . . .	21504
MANCINI . . . . .	21514
<b>Interpellanze (Annunzio)</b> . . . . .	21527
<b>Interrogazioni (Annunzio)</b> . . . . .	21528
<b>Interrogazioni e interpellanza (Rinvio dello svolgimento):</b>	
MACRELLI . . . . .	21502
BERLINGUER . . . . .	21503
FIORE . . . . .	21503
MARAZZA, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i> . . . . .	21503
<b>Mozione (Annunzio)</b> . . . . .	21526
<b>Registrazioni con riserva (Presentazione di relazione)</b> . . . . .	21526
<b>Relazioni (Presentazione)</b> . . . . .	21514
<b>Sull'ordine dei lavori:</b>	
LUSSU . . . . .	21511
PRESIDENTE . . . . .	21512

PARATORE . . . . .	<i>Pag.</i> 21512
LUCIFERO . . . . .	21512
CARRARA . . . . .	21513
MERLIN Umberto . . . . .	21525

La seduta è aperta alle ore 16.

CERMENATI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Congedi.**

PRESIDENTE. Comunico al Senato che hanno chiesto congedo i senatori Pallastrelli per giorni 15, Sinforiani per giorni 6.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi si intendono accordati.

**Trasmissione di disegni di legge.**

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il disegno di legge: « Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio

1948-50 - DLII SEDUTA

DISCUSSIONI

15 DICEMBRE 1950

1948, n. 1066, concernente estensione ai maestri elementari del trattamento di quiescenza vigente per gli altri impiegati statali e conseguente abolizione del Monte pensioni per gli insegnanti elementari » (1137-B), già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Comunico inoltre che il Ministro del commercio con l'estero ha trasmesso il disegno di legge: « Iscrizione sullo stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero della spesa di lire 360 milioni — esercizio 1950-51 — per l'attuazione del programma per lo sviluppo delle esportazioni verso l'area del dollaro e partecipazione italiana alla Fiera di Chicago » (1440).

#### **Deferimento di disegno di legge a Commissione permanente.**

**PRESIDENTE.** Informo che il Presidente del Senato, valendosi della facoltà conferitagli dall'articolo 26 del Regolamento, ha deferito all'esame e all'approvazione dell'8<sup>a</sup> Commissione permanente (Agricoltura e alimentazione) il disegno di legge, d'iniziativa del senatore Piemonte: « Provvedimenti in favore dell'Associazione forestale italiana » (1411).

#### **Rinvio dello svolgimento di interrogazioni e di interpellanza.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca lo svolgimento di alcune interrogazioni e di una interpellanza riguardanti il miglioramento delle pensioni della Previdenza sociale.

**MACRELLI.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MACRELLI.** Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, mi permetto di chiedere il rinvio della discussione dell'interpellanza presentata dal collega Berlinguer e delle interrogazioni presentate da vari senatori concernenti l'una e le altre le pensioni della Previdenza sociale. La ragione della mia richiesta consiste in questo. Ieri sera, nella sede del Ministero del tesoro, si è tenuta una riunione alla quale hanno partecipato il Sottosegretario al tesoro, senatore Gava, in rappresentanza del Ministro, onorevole Pella — assente per ragioni di salute

— il Ministro del lavoro onorevole Marazza, il Sottosegretario per il lavoro onorevole Rubinacci e i rappresentanti delle due Commissioni del lavoro e previdenza sociale del Senato e della Camera dei deputati. La riunione aveva lo scopo preciso di riesaminare, più che esaminare, la dolorosa situazione dei pensionati della Previdenza sociale e, possibilmente, avvisare ai mezzi per una soluzione adeguata, ispirata a concetti di giustizia sociale e di umanità. L'intesa fra i rappresentanti dei due dicasteri e delle due Commissioni, è stata piena, assoluta per quello che riguarda soprattutto la necessità di affrontare e risolvere il problema veramente angoscioso; il Ministro del lavoro ci ha assicurato che domani il Consiglio dei ministri affronterà la questione.

Debbo dire al Senato che noi abbiamo richiamato l'attenzione del Governo su una duplice necessità: prima di tutto quella di prorogare le disposizioni legislative che vengono a scadere il 31 corrente mese, e che riguardano gli assegni supplementari delle pensioni della Previdenza sociale, l'altra che riguarda una gratifica — chiamiamola così — natalizia, contingente, per sollevare, nei limiti del possibile, le condizioni particolari e speciali di quella massa di operai e di lavoratori che hanno dato tutto al Paese e che oggi si trovano in una situazione veramente disperata. Abbiamo avuto assicurazioni in proposito, e il Ministro del lavoro domani al Consiglio dei ministri presenterà quelli che sono i voti unanimi delle Commissioni. Desidero far rilevare non soltanto al Senato, ma anche al Paese, e soprattutto agli interessati la unanimità degli intendimenti, dei propositi delle due Commissioni, del Senato e della Camera dei deputati, in quanto, al di sopra dei contrasti di partito e di ideologia, tutti quanti ci siamo trovati d'accordo per la soluzione del problema. È naturale che noi non ci siamo accontentati di parlare soltanto di rimedi contingenti, ma abbiamo auspicato che il problema delle pensioni della Previdenza sociale sia affrontato poi nel suo complesso al momento opportuno e risolto, naturalmente, con i mezzi che sono a disposizione dello Stato.

Ci auguriamo di ricevere oggi, a conferma di quanto ho espresso in questo momento, assicurazioni da parte del Ministro del lavoro, e, poichè conosciamo i suoi sentimenti, sap-

priamo come egli sia animato da propositi umani, verso le classi dei lavoratori; e ci auguriamo che domani egli sappia difendere quella che è una causa veramente giusta, profondamente sentita da tutti noi, e che martedì (poichè propongo il rinvio della discussione della interpellanza e delle interrogazioni a martedì) il Ministro del lavoro ci venga a dare delle assicurazioni precise che tranquillizzino non tanto noi, quanto coloro che giustamente attendono la soluzione del loro doloroso ed angoscioso problema. (*Approvazioni generali*).

BERLINGUER. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERLINGUER. Desidero dare atto pubblicamente al Senato della comprensione che la nostra Commissione per il lavoro e la previdenza sociale e quella della Camera, ma soprattutto il nostro collega senatore Macrelli, hanno dimostrato nei confronti dei pensionati. Desidero anche ringraziare la Commissione e particolarmente il senatore Macrelli dei passi compiuti. Voglio credere che anche l'onorevole Ministro sia personalmente animato da buone intenzioni e intenda collaborare perchè le tenaci resistenze del Governo si pieghino. Non mi pare perciò che dinanzi ad un nuovo impegno così preciso, come quello di cui ha dato notizia il collega Macrelli, noi dobbiamo insistere nel chiedere che la discussione della mia interpellanza e delle interrogazioni dei miei colleghi Fiore e Salvatore Molè si svolga oggi. Attendiamo ancora una volta che qualche risultato si possa avere dalla riunione del Consiglio dei ministri di domani. qualche risultato che, stando alle previsioni dell'onorevole Macrelli, sarebbe di natura semplicemente contingente e certamente inadeguato alle esigenze vitali dei pensionati. Tuttavia questo primo risultato lo considereremo dovuto alla lunga lotta che i pensionati combattono per le loro rivendicazioni con l'appoggio fraterno della C.G.I.L.; esso li incoraggerà a proseguire nella agitazione con intensità crescente. Non ho dunque difficoltà al differimento sino a martedì della mia interpellanza e penso che i colleghi interroganti saranno d'accordo con me.

FIORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIORE. Nella precedente seduta quando si dovevano discutere le interrogazioni e le inter-

pellanze, io avevo chiesto al Ministro qualche assicurazione formale sul perchè si chiesse il rinvio di due giorni. Sono d'accordo sul rinvio, ma non sono d'accordo col senatore Macrelli quando distingue i due provvedimenti e dice che uno è contingente, quello per la gratifica natalizia, *una tantum*, mentre l'altro non è contingente. Ora per delle centinaia di migliaia di pensionati, la cui pensione non supera le tremila lire mensili, mi pare che non la gratifica *una tantum* per Natale, ma un aumento sostanziale della pensione sia un'esigenza urgentissima e quindi impellente. Non mi pare un problema da rimandare nel tempo. Mi auguro che il Consiglio dei ministri affronti domani questa questione e che martedì il Ministro ci porti qualcosa di seriamente positivo.

MARAZZA, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARAZZA, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Consiglio dei ministri domani prenderà in esame un progetto di legge predisposto dal mio Ministero, inteso ad assolvere alle due esigenze alle quali ha particolarmente accennato il senatore Macrelli. Nello stesso Consiglio dei ministri si parlerà dell'intero problema dei pensionati della Previdenza sociale. Troppo ovvio, perchè mi diffonda al riguardo, è che nessuna previsione può da me essere fatta in ordine a quelle che saranno le decisioni del Consiglio dei ministri. Basti al Senato la certezza dello spirito col quale difenderò il provvedimento.

PRESIDENTE. Dato l'accordo tra i presentatori e il Governo, se non si fanno altre osservazioni, lo svolgimento dell'interpellanza e delle interrogazioni è rinviato alla seduta di martedì prossimo.

(*Così resta stabilito*).

**Seguito della discussione del disegno di legge:**

« **Riordinamento dei giudizi di Assise** » (1149)

(*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « **Riordinamento dei giudizi di Assise** ».

1948-50 - DLII SEDUTA

DISCUSSIONI

15 DICEMBRE 1950

È iscritto a parlare il senatore Tessitori. Ne ha facoltà.

TESSITORI. Onorevoli colleghi, va da sé che io non ho la pretesa di dire, dopo tanti giorni di discussione, dopo interventi tanto autorevoli, cose nuove. Perciò avrei intenzione di limitarmi ad una specie di sintesi della discussione che qui è stata fatta nei giorni precedenti, aggiungendo qualche cosa che potrà anche apparire nuovo, perchè soggettivo, e che deriva da una lunga esperienza dei dibattiti davanti alle Corti d'assise.

Dai dati fondamentali del disegno di legge che stiamo discutendo risulta che la sua sostanza è costituita da due elementi: il primo è l'introduzione del doppio grado di giurisdizione di merito anche nei giudizi d'Assise, e cioè l'appello; il secondo è il sistema di costituzione, di composizione del magistrato di Assise. Sono questi in definitiva i due aspetti intorno ai quali si è polarizzata la discussione; e non tanto intorno al primo e cioè all'introduzione dell'appello che è una novità, a mio avviso la novità migliore, ma soprattutto intorno al secondo. Nè occorre lo dimostri; basta una constatazione di fatto. I dottrinari ed i pratici del diritto, come l'opinione pubblica, da tempo si domandavano il perchè nei processi più gravi non dovesse essere consentito il riesame, che è proprio del giudizio di appello. Ma su questo punto del disegno di legge mi pare che il consenso sia generale; ed è forse per questo che non si è avuta al riguardo un'ampia discussione.

Due sole note, a quanto ho potuto sentire in questa discussione, ci furono a questo proposito: l'una dell'amico e collega De Pietro, l'altra dell'amico e collega Venditti.

De Pietro che cosa ha detto in sostanza? Ha detto: il riesame proprio dell'appello è cosa che spetta ai tecnici del diritto; per cui mi è sembrato che egli auspicasse che la composizione della Corte di assise, cioè della magistratura competente in grado d'appello del giudizio del Tribunale d'assise, fosse formata unicamente di magistrati togati. Io non sono di questo parere, non tanto per una eccezione di carattere giuridico che mi sarebbe offerta dalla Carta costituzionale, ma soprattutto per un motivo di carattere, sto per dire, pratico. Se nel primo giudizio si richiede l'intervento dell'elemento laico — uso questa parola per non rife-

rirmi a un formulario eccessivamente tecnico — io penso che non ci siano motivi nè ragioni di opportunità per cui non si debba esigere la presenza dell'elemento laico anche nel giudizio d'appello. Non vi è ragione di mutare la composizione del collegio giudicante quando si tratta dell'esame del medesimo fatto, degli stessi aspetti di natura giuridica, quando le stesse esigenze di sensibilità umana che presiedono alla necessità della presenza dell'elemento laico nel primo giudizio, debbono presiedere anche alla decisione in sede d'appello. Forse De Pietro appartiene alla categoria di coloro che auspicano non soltanto la soppressione dello scabinato e la non ricostituzione della giuria popolare pura e semplice, ma che, secondo una scuola che ha numerosi e forti sostenitori, auspicano che tutti i giudizi, di qualunque specie, siano demandati alla decisione di soli magistrati togati.

Venditti ha avuto certamente una preoccupazione che è anche la mia e che non può non essere la preoccupazione di chi ha esperienza delle Corti d'assise e in genere di tutti i tribunali. Diversa è la *forma mentis* di quelli che prima io chiamavo i dottrinari del diritto e di quelli che i dottrinari chiamano i pratici. Francesco Carnelutti, noi avvocati, che discutiamo le umili cause di provincia, qualifica con l'aggettivo di « pratici del diritto ». Ciò non toglie però che molte volte i pratici percepiscono i punti essenziali delle cause molto meglio dei dottrinari. (*Ilarità*).

#### Presidenza del Presidente BONOMI

TESSITORI. Noi « pratici » dunque siamo persuasi che uno degli elementi di maggiore importanza, non l'unico, non il solo, che influisce sul convincimento del giudice è dato dalla drammaticità e dalla plasticità del dibattimento penale, laddove non solo la visione e la presenza dell'imputato o degli imputati, ma la visione e la presenza dei testimoni, di tutti in sostanza gli attori di minore o di maggiore importanza nel dramma processuale, danno al magistrato quell'imponderabile che talvolta determina il suo convincimento, soprattutto in ordine all'attendibilità del testimone, ciò che non può essere trasudato o ricavato dalla lettura

delle fredde carte dei verbali e della istruttoria. Ed allora Venditti, preoccupato di questa situazione per cui il processo d'appello viene celebrato soltanto o quasi soltanto con davanti le sole fredde carte processuali, senza quindi la drammaticità della presenza delle persone, che è, ripeto, uno degli elementi determinatori del convincimento, propone un emendamento, anzi un articolo aggiuntivo all'articolo 46, col quale sostanzialmente vuole che in sede di appello, ogni qualvolta sia chiesta la rinnovazione del dibattimento, il giudice vi acconsenta.

Ora, l'istituto della rinnovazione del dibattimento non è una novità; vi si ricorre spesso — almeno nelle Corti che io frequento così avviene — perchè effettivamente il magistrato si trova talvolta in una situazione di vera perplessità d'animo di fronte alla possibilità, ad esempio, che una sua impressione su un dato incerto della prova scritta possa scaturire dal vivo confronto tra due testimoni. Ed allora non è difficile riuscire anche attualmente ad ottenere la rinnovazione totale o parziale del dibattimento. Però l'emendamento così come proposto, caro amico Venditti, renderà regola quello che è attualmente eccezione; perchè tu ed io, difensori d'ufficio o di fiducia di un imputato condannato, in coscienza non potremmo mai in sede d'appello non richiedere la rinnovazione, anche perchè il tempo che passa può mutare talvolta determinate *nuances* dei testimoni, che non sono dei dischi meccanici, e che possono, per un ritorno di memoria o per una revisione di un loro giudizio interiore, modificare quello che pure in buona fede avevano dichiarato davanti al primo giudice. Per cui noi ci troveremo sempre costretti a chiedere la rinnovazione del dibattimento. Ora, ciò sarebbe un rovesciamento della essenza dell'istituto, a prescindere che sarebbe anche uno snaturale l'istituto dell'appello. Per cui, pur non escludendo la possibilità che si possa trovare una formula che venga incontro al pensiero dell'onorevole Venditti, che mi pare di aver esattamente rievocato, io penso che il problema va meglio studiato e può esserlo in sede di emendamento alla legge.

E veniamo ora al secondo punto che ha attratto l'appassionata discussione dei giorni precedenti: il sistema di composizione della magistratura della Corte d'assise. In sostanza, tut-

ta la discussione si è polarizzata intorno a questo punto e, se vogliamo riassumere, possiamo dire che la discussione si è sviluppata intorno a due tesi, da un lato due tesi giuridiche in conflitto tra loro e dall'altro due tesi politiche, pure tra loro in contrasto. Ma codeste due tesi sono come due sorelle gemelle, che procedono lungo la strada tenendosi strette per mano e reciprocamente spingendosi, perchè l'una non si sostiene senza l'altra e viceversa.

Tesi giuridica: la Carta costituzionale esclude o no la giuria popolare? E se non la esclude, perchè non la dovremmo reintrodurre? Tesi politica: un regime democratico come il nostro non postula forse la giuria popolare e non esclude quindi lo scabinato?

Ucco, io (voi lo sapete) non sostengo tesi per partito preso. Vi premetto subito una mia impressione che può anche non rispondere a verità, e cioè che la sopravvalutazione, sto per dire la trasfigurazione politica, ha un po' preso la mano al sereno e obiettivo esame del problema giuridico. Io esaminerò e l'una e l'altra tesi e dirò la mia opinione con grande chiarezza e con molta sincerità.

Premetto che, ad aver voluto fare i rigidi e noiosi proceduristi, alla discussione se venga o no la giuria popolare, anzichè lo scabinato, o la Corte criminale — che per me è indubbiamente esclusa dalla Costituzione — si poteva opporre che il disegno di legge attuale non aveva e non ha l'intenzione di una fondamentale e radicale riforma nella composizione dei magistrati di assise. Il disegno di legge attuale si è posto sul binario del regio decreto 23 marzo 1931, n. 249, che istituiva quello che non è lo scabinato vero e proprio, nel senso tecnico della parola, ma che ormai abbiamo l'abitudine di chiamare così. Non mi preoccupa che quella sia una legge preceduta da una relazione antidemocratica come quella dell'allora Ministro della giustizia Rocco: *quod factum infectum fieri nequit*, e lo storico non può disattendere alle esperienze giuridiche, economiche e politiche che si siano avverate anche nel ventennio del totalitarismo fascista. Infatti vent'anni di storia del Paese non si cancellano con un colpo di spugna e d'altra parte non tutto quello che è stato fatto può essere condannato in *odium auctoris*. Ragione per la quale si sarebbe potuto dire che questa discussione ha esor-

bitato dai termini del problema posto dal disegno di legge; invero nel titolo di esso si parla di « riordinamento » dei giudizi di Assise, ciò che da un punto di vista strettamente lessicale vuol significare che si dà un ordine nuovo modificando un ordine già esistente, tanto vero che il collega Conti — che non vedo presente — il quale ha evidentemente avvertito questa deficienza di titolo del disegno di legge dal suo punto di vista (non so se di appoggio alla tesi della giuria popolare) ha presentato un emendamento con cui chiede la modificazione del titolo stesso così: « Istituzione e composizione delle Corti di assise ».

Ma, vi dicevo prima, sarebbe questa una fatica noiosa e non simpatica, propria di chi si nasconde dietro i cavilli e i paraventi troppo trasparenti della procedura. L'Assemblea è sovrana, e, posto un problema, il problema stesso può subire tutte quelle trasformazioni e modificazioni che essa crede opportuno subisca.

Per ciò veniamo subito alla tesi giuridica, e procedo rapidissimamente perchè vedo che l'orologio cammina. Si tratta di stabilire, onorevoli colleghi, se sia preferibile, per il giudizio dei delitti più gravi, una Corte criminale, cioè un collegio composto interamente di magistrati togati, ed in specie, come auspicano le scienze giuridiche moderne, di magistrati specializzati, che abbiano quindi larghe e vaste nozioni di quanto può essere di aiuto a capire la complessità del fatto umano quale si presenta davanti al magistrato della Corte di assise; se invece sia preferibile la giuria popolare, o un collegio misto: lo scabinato. Io penso, senza darmi arie, che non mi do, nè posso assumere, d'uno studioso profondo del diritto costituzionale, io penso che la Costituzione arrivi a questa conclusione: che la partecipazione diretta del popolo alla amministrazione della giustizia non si possa avere se non attraverso lo scabinato.

Vi sono infatti nella Costituzione tre pilastri che vanno considerati come illuminantisi a vicenda, che non possono essere discussi separatamente, nè possono avere forza decisiva nel problema se presi uno ad uno; e questi tre pilastri sono: primo, che la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari, per cui la presenza del magistrato ordinario in

tutti i giudizi è regola fissata dall'articolo 102 della Costituzione; secondo, che la partecipazione diretta del popolo, dell'elemento laico, è possibile e che la legge ne regola i casi e le forme; terzo — il quale, secondo me, è l'elemento che sintetizza la ragion d'essere degli altri due — che non vi può essere sentenza senza motivazione. Queste tre basi poste dalla Carta costituzionale portano, a mio modesto parere, ad alcune meluttabili conclusioni. La prima si è che la Carta costituzionale non ammette la Corte criminale. Perchè? Perchè questa esclude la partecipazione diretta del popolo, che è una possibilità e non un imperativo della legge; ma dal punto di vista teorico la possibilità equivale all'imperativo. Ne deriva una seconda conseguenza, e cioè che la giuria popolare non è ammissibile e ciò per due ragioni: perchè se avessimo Corti di assise composte unicamente da cittadini giurati, non avremmo più la « partecipazione » del popolo all'amministrazione della giustizia, ma avremmo la « devoluzione integrale », sia pure in un solo settore, dell'amministrazione stessa al popolo. Ed io non mi soffermo su problemi di carattere etimologico o su interpretazioni di vocabolario. Questa mia interpretazione discende logicamente dai presupposti.

Alto motivo che esclude la giuria popolare è che con essa renderemmo impossibile l'obbedienza al precetto della Carta costituzionale per cui tutte le sentenze debbono essere motivate. Infatti il precetto costituzionale della motivazione imporrebbe alla giuria popolare cosa per la quale essa non sarebbe più giuria popolare, in quanto l'essenza, la natura sua sta nel fatto di decidere con un sì o con un no. Del resto che cosa è la motivazione? La motivazione è data da un processo logico, il quale deve rivelare i motivi in base ai quali chi ragiona arriva ad una determinata conclusione. Il più stringato e sintetico dei processi logici è il sillogismo. Una premessa maggiore, una premessa minore, una conclusione che deve essere tratta dalle prime due. La sentenza quando soddisfa anche formalmente a questa esigenza logica è già perfetta nella sua motivazione; ma ci deve essere almeno il sillogismo perchè il dispositivo rappresenti la conclusione di un processo logico e quindi vi sia mo-

tivazione. Non riesco a capire come possa essere interpretata diversamente la Costituzione, e gli argomenti che gli scrittori ed i colleghi favorevoli alla giuria hanno portato, vi confesso che non mi hanno convinto. Vediamo quali sono questi argomenti; perchè gli argomenti non si superano misconoscendoli o tacendoli, si superano affrontandoli.

Si dice: ma la motivazione è già *in nuce* nel richiamo che il Presidente della Corte di assise fa nella sentenza del voto monosillabico che i giurati hanno dato sui quesiti loro proposti. Non è possibile, da un punto di vista linguistico e da un punto di vista logico, che questa affermazione possa esaurire l'esigenza che la Carta costituzionale ci impone. E poi, è vero che la sentenza non è l'elemento sostanziale per il giudice d'appello; l'elemento sostanziale per il giudice di appello è il verbale di dibattimento in rapporto ai precedenti atti della causa. La sentenza tuttavia rappresenta il giudizio di primo grado ed ha una autorità relativa per il giudice di secondo grado. Essa è dunque uno degli elementi che concorrono a formare il convincimento del giudice d'appello. Ed allora, che documento portereste alla Corte di assise in sede d'appello? Una sentenza che si riassume in un monosillabo, « sì » o « no »? Vedete, dunque, che la ragion d'essere della motivazione si riallaccia e si collega alle esigenze anche del giudizio di appello.

Ho sentito dire che la difficoltà potrebbe essere superata con questa affermazione: che il verdetto contiene una motivazione implicita. Ho già chiarito questo punto rispondendo un momento fa all'altra difficoltà. Ma talvolta corrono molte strane idee anche tra le persone adusate alle sottigliezze ed alle acrobazie del diritto. Ho qui una rivista autorevole che leggo sempre volentieri, e sulla quale scrive un uomo che sa farsi leggere e che si firma « Averroè », ma al secolo risponde al nome di Panfilo Gentile. In questo numero, scrivendo sui giudici popolari, egli tira fuori questa strana teoria, strana in lui avvocato provato, studioso esperto: « Per la reintroduzione della giuria resta qualche difficoltà di natura costituzionale. Ma non crediamo che siano insuperabili. Si osserva in proposito che l'articolo 111 della Costituzione statuisce che tutti i provvedimenti giuri-

sdizionali devono essere motivati e che il giuri pronuncia verdetti immotivati. Ma si può replicare che il verdetto del giuri è un atto del processo e non un provvedimento giurisdizionale. Provvedimento giurisdizionale resta sempre la sentenza e questa resta motivata in base al verdetto del giuri che sulla sentenza penale verrebbe ad avere in un certo senso la stessa influenza che sulla sentenza civile ha la prova finale ».

E la motivazione? La motivazione non esiste. Non si risolve la difficoltà col mutare il *nomen juris* al verdetto chiamandolo un atto processuale che costituisce il presupposto della sentenza. Siamo d'accordo; ma col mutare il nome non si muta la sostanza delle cose. Anche per questa considerazione io sono del parere che gli sforzi fatti da coloro che tentano di interpretare la Carta costituzionale come aperta alla reintroduzione del giuri popolare siano sforzi non destinati sul piano giuridico e dialettico del diritto ad avere fortuna.

E veniamo alla tesi politica. Quando io dico tesi politica non intendo dire tesi politica nel senso volgare della parola, dove cioè si scontrino ideologie di natura squisitamente ed essenzialmente politica; dico tesi politica perchè c'è, sì, qualcosa che attiene ai principi ideologici e quindi politici vostri e nostri, ma c'è qualcosa — e questo mi interessa soprattutto — che attiene a quelle che possono essere le conseguenze pratiche del disegno di legge o si tratti dell'instaurazione della giuria o della Corte criminale o di altro sistema che possa essere escogitato.

Dico subito che il conflitto non si risolve erigendosi a pubblici ministeri dello scabinato o della giuria popolare. Io qui ho sentito intesere tutta una corona di errori giudiziari, di sentenze aberranti pronunciate dalla giuria popolare, ed ho sentito altre simili accuse fatte allo scabinato. Non è un argomento. La perfezione nel rendere giustizia non la raggiungeremo mai nè noi nè altro popolo e penso tuttavia che nessun altro popolo abbia qualcosa da insegnare a noi. E quando sento richiamare, quasi come diritto comparato, l'esempio dell'Inghilterra o dell'Unione Sovietica o di altre nazioni, io affermo che gli strumenti essenziali alla vita di un popolo debbono sorgere spon-

tanei dal suo genio e dalla sua tradizione, soprattutto quando codesta tradizione, codesto genio s'innestano in una plurisecolare tradizione giuridica quale noi abbiamo. (*Applausi*).

Da trent'anni faccio l'avvocato di Corte d'assise e quindi anche io potrei ricordare casi che non mi hanno soddisfatto. Difficilmente, del resto, il difensore rimane soddisfatto, quando le sue tesi non vengono accolte; ma ripensandoci, molte volte avviene che si riconosca che il magistrato ha giudicato bene condannando. Che se dovessi obbedire al mio istinto di avvocato... Posso parlare di noi avvocati, anche tra colleghi che non lo sono? Poichè non spirano arie buone per noi avvocati nemmeno qui dentro; non so perchè; vedete, io ricordo, e me la sono segnata qui, una battuta di un grande scrittore francese, il D'Aguessau, che forse è eccessivamente esaltatrice della missione o della funzione o del mestiere — come dice taluno in senso dispregiativo — degli avvocati. Scrisse dunque il D'Aguessau: « L'avvocatura è un ordine antico quanto la magistratura, nobile come la virtù, necessario quanto la giustizia ». E in vero se noi vogliamo — e questo dico in linea puramente astratta e come espressione di un mio desiderio — se noi vogliamo veramente ricostituire nel suo pieno prestigio e nella sua autorevolezza la giustizia, bisogna che ritorni prestigio e autorevolezza anche alla funzione dell'avvocato. Noi siamo vittime forse di alcune pagine feroci di Alessandro Manzoni; egli, che scrisse un libro che divenne universale per tutti i popoli, per tutti i tempi, per tutte le classi sociali, vi ha rappresentato tutti i ceti: ma vi è Don Abbondio, prete non dirò degenerare, ma inferiore all'altezza della sua missione, che trova il suo contrapposto nel cardinale Federico, in padre Felice, in padre Cristoforo; vi sono il conte Attilio e Don Rodrigo che rappresentano la nobiltà spregevole, ma accanto a loro c'è Don Ferrante e soprattutto lo erede di Don Rodrigo che dona poi agli sposi perseguitati, generosamente, parte della sostanza del suo parente che era stato il loro persecutore; c'è il popolino che ha i suoi contrapposti, gli stessi bravi che hanno compagni ad un certo momento capaci di gesti di generosità ed alta umanità; soltanto Azzecagarbugli rimane isolato, solo, senza il suo contrapposto.

(*ilarità*). E perchè la morale professionale degli avvocati rimase e rimane fissata in alcune frasi, che, per sollievo al tedio della mia oratoria, vi leggo: dice a Renzo Tramaglino il dottor Azzecagarbugli, quasi riassumendo il suo pensiero: « Chi dice le bugie al dottore, vedete figliolo, è uno sciocco che dirà la verità al giudice. All'avvocato bisogna raccontare le cose chiare; a noi tocca poi ad imbrogliarle; se volete passarvela liscia, denari e sincerità; fidarsi di chi vi vuol bene, ubbidire, far tutto quello che vi sarà suggerito ».

Noi abbiamo l'impressione che lentamente questa concezione si vada modificando anche nella pubblica opinione...

DE PIETRO. In meglio o in peggio?

TESSITORI. In meglio, collega De Pietro, perchè tu, come altri qui dentro, come altri fuori di qui, l'avvocatura la sapete concepire veramente come una missione e la morale professionale non è per voi una parola vuota di senso.

Se dunque, come vi dicevo, io dovessi assecondare il mio istinto di avvocato e dovessi scegliere tra lo scabinato e la giuria, sceglierei la giuria popolare. Perchè? Perchè questa risponde al mio istinto: vi dirò poi perchè non voglio lasciarmi dominare dall'istinto.

MICELI PICARDI. Io sì!

TESSITORI. Lo sapevo, caro Miceli, e questo è il torto di raccontare agli amici nei corridoi quel che si pensa di un disegno di legge. (*ilarità*).

Vedete, quelli tra voi che sono così eminenti avvocati sanno che non è possibile trovare in altri giudizi quell'indefinibile *pathos* che si ha davanti ai giudici popolari. Il *pathos*: la preoccupazione cioè, la vibrazione interiore dello spirito spesso la tortura, la preoccupazione sempre di fare dei passi falsi nella domanda ad un testimone o nell'individuare il pensiero di un giudice attraverso magari un gesto, una smorfia del viso, tutto quanto insomma quel che attiene, sto per dire, alla clinica del processo e quindi della professione, si rivelava in maniera imponente alla Corte di assise con la giuria popolare, ma davanti a questa non potete non aver avuto una grande, formidabile preoccupazione. Io ho provato la giuria popolare vecchio stile ed ho provato lo scabinato. Ma davan-



ti alla giuria popolare l'avvocato prova, sia che sostenga la parte civile sia che difenda, la tragica preoccupazione di non riuscire mai chiaro nello spiegare i problemi sottili del diritto, problemi che la complessità del fatto umano porta sulla pedana della discussione. Così talvolta è avvenuto che, di fronte ad un quesito che chiaramente poteva essere risolto secondo le norme del diritto in un determinato modo, si sia avuta una risposta sbagliata: inconvenienti gravi, che non si sarebbero verificati se, invece di avere di fronte giudici non adusati alle distinzioni giuridiche, aveste avuto dei magistrati ai quali poter parlare il linguaggio tecnico-giuridico con la certezza di essere compresi.

Quindi, davanti ai giurati popolari, la necessità di modificare quel modo di espressione in un linguaggio semplice, cosa che richiede doti di chiarezza e larga preparazione: e non ostante ciò vi siete trovati davanti l'incomprensione del giurato, che non riusciva a capire ciò che al giurista sembra cosa così facile. Per esempio, la distinzione fra volontarietà e premeditazione; quella tra infermità e seminfermità; sul concetto di provocazione. Questi ed altri sono concetti, egregi colleghi, che costituiscono ormai una conquista del diritto, e che rappresentano la salvaguardia della personalità del cittadino, ma che alle volte possono essere traditi da giudici che, dovendo pur dare una sentenza, restano all'ultimo incerti tra contrastanti impressioni in essi provocate dalle dichiarazioni del Procuratore generale, della difesa, della parte civile. Ecco perchè mentre da un lato mi sorride il ritorno della giuria, dall'altro sono preoccupato.

Dicevo prima che la medesima preoccupazione provo anche davanti all'attuale composizione della Corte di assise. E tale preoccupazione deriva dal fatto che l'avvocato quasi si identifica con colui che sta dietro le sbarre, chè sentiamo di avere tra le nostre mani la vita di un uomo, quella materiale talvolta, sempre la vita civile. La preoccupazione si è che quei cinque cittadini, che rappresentano lì il popolo, non siano in grado di comprenderci e soprattutto, nel segreto della Camera delle deliberazioni, di sostenere il convincimento che noi abbiamo potuto in loro creare. Ecco perchè non

sottovaluto le obiezioni che si muovono contro lo scabinato. Esse sono sostanzialmente due: la prima è quella delle cosiddette sentenze suicide; la seconda del predominio dei magistrati togati sulla impreparazione o sulla malintesa reverenza che i giudici possono avere per la competenza di quelli.

A proposito di sentenze suicide, ricordo di aver partecipato, a Udine, ad uno dei primi processi dopo l'introduzione della legge del 1931. Si trattava di un gravissimo processo indiziario per omicidio. Io so che anche i giudici sono uomini, e portano la loro *forma mentis*, che riesce difficile lasciare anche entrando nella Camera delle deliberazioni — vedremo poi cosa pensa Alessandro Manzoni a questo riguardo —. Ora, durante venti e più anni di pratica professionale ho avuto molti casi (e voi sapete che le quattro mura delle Camere delle deliberazioni parlano) in cui i due magistrati togati rimasero in minoranza; ho avuto un caso solo, quello cui accennavo, in cui il Presidente, rimasto in minoranza, impose ai giurati di stendere la sentenza. Per fortuna tra i giurati c'era un insegnante di liceo, architetto ed ingegnere, che stese la sentenza che non fu una sentenza suicida, nonostante l'appello del Procuratore generale.

Se esamino, da un punto di vista soggettivo, la situazione del giudice costretto a stendere una sentenza contro la propria convinzione, capisco il suo dramma. Lo fotografa in quattro battute Panfilo Gentile nello scritto già citato: « Si tratta — egli dice — di una assurdità mostruosa, logica e morale. Logica perchè il cervello di un magistrato viene chiamato ad escogitare ragioni, motivi ed argomenti per sorreggere quello, che, a suo avviso, è un errore; morale, perchè la sua coscienza è chiamata a suffragare quella che, a suo avviso, è una ingiustizia ». Siamo d'accordo; ma dimentica Panfilo Gentile che la sentenza è la sintesi di una discussione, cioè a dire è il risultato di motivi che tutti quanti i giudici, a parità di condizione, nella Camera di consiglio hanno espresso e l'estensore della sentenza non è altro che un amanuense della volontà del Collegio, perchè l'unitarietà della decisione non può essere messa in discussione. Predominio dunque dei magistrati togati? Ho già av-

vertito *en passant* come la mia esperienza professionale escluda questo. Comunque il disegno di legge vi pone riparo sufficientemente. Intanto dal punto di vista numerico, secondo le modifiche portate dalla Camera al disegno di legge governativo, il rapporto tra giudici togati e giudici laici è stato portato a cinque contro due nei tribunali di Assise e a sei contro tre nelle Corti di assise. In secondo luogo l'indipendenza che deriva ai giudici popolari dalla preparazione, sia pure generica, culturale, dimostrata dai titoli di studio, che si domandano perchè uno possa prender parte a giudizi così gravi. È stato detto che questo non è democratico. Io non sono di questo parere. Parrebbe quasi che si concepisse la democrazia come qualcosa di basso. E invece la democrazia si decora ed assume sempre maggior prestigio quanto più solleviamo il popolo attraverso gli studi. Uno scrittore, che è stato contaminato dal fascismo, Alfredo Oriani, nel suo ultimo libro, definiva l'aristocrazia come la superiorità dello spirito organizzata nel comando. Io definirei così la democrazia. Quando noi richiediamo che per diventare giudici dei massimi delitti si debba avere una preparazione quale è presunta dal possesso di un titolo di studio, dico che questa esigenza non è antidemocratica, ma squisitamente democratica, ma forse codesta difficoltà del preteso predominio dei giudici togati parte da una pregiudiziale di sospetto contro i giudici stessi. Allora non ci intendremmo più.

Vedete, i due vostri argomenti, gli unici e soli di natura positiva contro la formazione del collegio come è previsto da questo disegno di legge, non mi convincono. Quali sono? Voi dite: la giuria ha una maggiore umanità e sensibilità in confronto ai giudici togati, che invece si formano una loro chiusa e fredda mentalità soprattutto se provengono dalla magistratura requirente, mentalità che poi si proietta in una quasi presunzione costante di colpa e di responsabilità penale a carico di coloro che sono chiamati a giudicare. L'accusa è gratuita. I nostri giudici non sono così avulsi dalla vita quotidiana. Essi vengono reclutati da tutte le classi sociali; non sono più la prerogativa, come un secolo e mezzo fa, della nobiltà, nelle cui famiglie, il capo avviava uno dei figli alla carriera ecclesiasti-

ca, uno a quella militare, l'altro alla magistratura, mentre uno rimaneva in casa per il magistero. Oggi i magistrati si reclutano soprattutto nelle classi umili; e non potete perciò dire che essi siano insensibili alle vibrazioni della vita quotidiana. Del resto due sono le esigenze, che vanno conciliate, per aversi il giudice ideale. Da un lato si vuole — e giustamente — che il giudice conosca la vita, ne sappia interpretare tutti gli aspetti, ne senta tutte le vibrazioni; dall'altro che il giudice sappia essere superiore alle passioni umane, superi se stesso, anche se giudica nella sua città o nel suo paese, dove conosce fatti e antefatti, cose ed uomini. Insomma egli deve essere quello che Alessandro Manzoni voleva fossero i giurati, quando in una pagina de « La Storia della colonna infame » ricordava i processi per gli incendi dolosi in Normandia. « Felici quei giurati, scrive Manzoni, davanti ai quali tali imputati comparvero (chè più di una volta la moltitudine eseguì da sé la sua propria sentenza) felici quei giurati, se entrarono nella loro sala ben persuasi che non sapevano ancora nulla, se non rimase loro nella mente alcun rimbombo di quel rumore di fuori, se pensarono non che essi erano il Paese, come si dice spesso con un traslato di quelli che fanno perdere di vista il carattere proprio ed essenziale della cosa, con un traslato sinistro e crudele nei casi in cui il Paese si sia già formato un giudizio senza averne i mezzi, ma se ricordarono solo che erano uomini esclusivamente investiti della sacra, necessaria, terribile autorità di decidere se altri uomini siano colpevoli o innocenti ». Dobbiamo dunque cercar di conciliare codeste due esigenze della giustizia ideale ed io penso che attraverso il sistema della giuria codesta conciliazione non può avvenire.

Nè dite che il giorno in cui fu soppressa la giuria popolare si ebbe anche la soppressione delle libertà politiche. Può darsi; ma se ciò avvenne si trattò di semplice coincidenza storica. La vostra proposizione generale prova troppo per esser vera. Le libertà politiche non vengono soppresse o non sono intimidite o mortificate il giorno in cui si modifica uno strumento dell'amministrazione giudiziaria, ma quando si perde la nozione della distinzione dei poteri, quando o il potere ese-

cutivo o quello legislativo o tutti e due d'accordo impongono all'amministrazione della giustizia la soggezione e la dipendenza. Questo solo è il vero momento in cui muoiono con la più alta funzione civile, che è l'amministrare giustizia, anche le libertà individuali, quelle collettive e quelle politiche. Ora la sola nostra preoccupazione dev'essere di evitare una simile sciagura, perchè della difesa delle libertà noi, e spero anche voi, vogliamo essere sicuri assertori e vindici. (*Vivi applausi dal centro e dalla destra e molte congratulazioni*).

#### Sull'ordine dei lavori.

LUSSU. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSSU. Colgo l'occasione della presenza del nostro illustre Presidente per porre brevemente qualche questione sull'ordine dei nostri lavori.

Molti colleghi sanno e l'onorevole Presidente sa che il Gruppo parlamentare del partito socialista alla Camera dei deputati e al Senato ha fatto un passo presso i due Presidenti d'Assemblea per richiamare la loro attenzione sulla necessità e sull'urgenza che si discutano, possibilmente innanzi tutto, le leggi che hanno attinenza con la Costituzione della Repubblica, cioè le cosiddette leggi di attuazione della Costituzione, vale a dire: le Regioni, il referendum, il Consiglio superiore della magistratura, la Corte costituzionale e, infine, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Io mi permetto di attirare l'attenzione del nostro Presidente e dei colleghi sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, poichè le altre leggi di attuazione costituzionale sono già dinanzi alla Camera. Dinanzi al Senato invece si trova appunto la legge sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro previsto dall'articolo 99 della Costituzione, e sono lieto di vedere nell'Aula l'onorevole Paratore presidente della Commissione finanze e tesoro che ha presieduto la Commissione speciale chiamata a studiare il disegno di legge sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Essa ha svolto un lavoro intenso che io ritengo si possa chiamare notevole grazie alla guida e all'impulso che il suo presidente ha

saputo dare alla Commissione. E noi abbiamo finito i lavori già da tempo, da circa sette-otto mesi raggiungendo quello che eccezionalmente si ottiene nelle Commissioni di questa natura, cioè una unitarietà di impostazione e, in gran parte, anche di conclusioni, tanto che la Commissione ad unanimità si è rimessa ad un unico relatore, il Presidente di essa, onorevole Paratore.

La legge era stata portata subito all'ordine del giorno e tutti comprendevano la natura della sua urgenza non solo perchè richiesta dall'articolo 99 della Costituzione della Repubblica ma perchè questo Consiglio nazionale rispondeva e risponde ad una esigenza richiesta dai settori dell'economia nazionale e del lavoro. Un incidente accaduto al collega Paratore ha impedito la discussione; rimessosi l'onorevole Paratore in buona salute la legge fu nuovamente messa all'ordine del giorno e poi rimandata di nuovo per non so quale ragione; alla fine rimessa all'ordine del giorno per la terza volta, ce la siamo vista invece scavalcare da altre leggi; questa, per esempio, che si svolge attorno alle Corti d'assise, importantissima, come lo dimostra l'intervento appassionato ed elevato di molti colleghi, ma tuttavia legge che non si riallaccia ai doveri che ci impone la Costituzione della Repubblica. Io credo che prima di affrontare questa lunga discussione avremmo avuto benissimo la possibilità di discutere la legge sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, che primeggia.

Io mi permetto di rivolgere al nostro illustre Presidente preghiera ed invito che questa legge sia messa in discussione al più presto possibile, prima di ogni altra legge. Io non nascondo che sarei lieto, dato che l'onorevole Paratore è qui presente, che si chiarisse, anche brevissimamente, per quale ragione è venuta questa dilazione così eccessivamente lunga.

Mi permetto poi di esporre un'altra questione. L'altro giorno, martedì, alla Commissione degli affari esteri, tutti i commissari presenti, tutti, nessuno escluso, compreso il Presidente, siamo stati d'accordo sulla necessità che il Senato affronti una discussione sulla politica estera prima che il Parlamento vada in vacanza. A noi pare estremamente difficile concepire che il Paese si rassegni ad ignorare tutto quello che può essere chiarito solo in una discussione

1948-50 - DLII SEDUTA

DISCUSSIONI

15 DICEMBRE 1950

parlamentare sulla politica estera, cioè su un problema fondamentale, cui sono legati la vita e l'avvenire del Paese.

Ora noi sappiamo che l'onorevole collega, Presidente della 3<sup>a</sup> Commissione degli affari esteri, ha presentato il desiderio della Commissione al nostro Presidente e che comunicazione ne ha avuto anche il Governo. Crediamo anche di conoscere che il nostro Presidente ha fatto un passo in proposito presso il Capo del Governo. Ieri sera io avrei volentieri profittato della presenza in Aula del Capo del Governo, che non troppe volte onora della sua alta presenza quest'Aula, per porre il problema. E il problema è questo: come socialista non ho niente da dire, come appartenente al Gruppo del partito socialista italiano non ho nulla da dire, poichè all'altra Camera la politica estera è egregiamente e degnamente rappresentata dal collega onorevole Nenni, segretario del partito, presidente del Gruppo parlamentare, ex Ministro degli esteri; ma come senatore credo di avere qualche cosa da dire come ciascuno di voi, onorevoli colleghi. Il Senato — io credo — non si può rassegnare a permettere che i problemi di politica estera non siano discussi qui che occasionalmente, di straforo. I problemi di politica estera, in un periodo di così accesa tensione internazionale, nella quale è innestata la situazione del nostro Paese, richiedono di essere discussi al Senato, anche al Senato, di cui, tra l'altro, fa parte il Ministro degli esteri onorevole Sforza. Il Senato non può rinunciare a trattare questo problema fondamentale e io ricordo che il Senato non ha discusso la politica estera che a maggio, nella occasione della discussione del bilancio degli Affari esteri. Se ne è discusso anche ultimamente a proposito della Federazione europea, ma tutti abbiamo volutamente mantenuto il problema limitato solo a Strasburgo, senza allargare il dibattito sui problemi generali della politica estera.

Io mi permetto di esprimere all'onorevole Presidente della nostra Assemblea il desiderio che, vigile come egli è dei nostri lavori, faccia sì che, finchè il Senato esiste, il Senato abbia, di fronte alla opinione pubblica e nella vita dello Stato, la stessa dignità e gli stessi poteri che la Costituzione affida alla Camera dei deputati. Vigile come egli è dell'attività del Senato, io rivolgo al Presidente la preghiera che

egli curi personalmente questa questione ed agisca presso il Presidente del Consiglio affinché, prima di Natale, il Senato non si sciolga senza aver discusso, sia pure in una sola seduta, della politica estera.

PRESIDENTE. Faccio presente al senatore Lussu che per quanto riguarda la discussione sulla politica estera, non ho mancato di comunicare al Presidente del Consiglio dei ministri il voto espresso dalla Commissione degli esteri. Quindi bisognerà attendere la risposta del Presidente del Consiglio. E, poichè pare che analoga richiesta sia stata fatta dall'altro ramo del Parlamento, non potendosi evidentemente fare una eguale discussione contemporaneamente al Senato e alla Camera, insisterò perchè la discussione abbia luogo in questa sede.

A proposito delle leggi di attuazione della Costituzione, faccio osservare che, evidentemente, perchè possano essere discusse sollecitamente, occorre che esse siano sollecitamente presentate al Parlamento. Per quanto riguarda, in particolare, il disegno di legge sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, faccio notare che esso si trova già all'ordine del giorno del Senato.

PARATORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARATORE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, debbo dichiarare che, quale relatore del disegno di legge sull'ordinamento e attribuzione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, ho fatto il mio dovere presentando la relazione in tempo. Dopo aver constatato che il disegno di legge è stato iscritto all'ordine del giorno, di più non potevo fare. Comunque ora spetta al Senato decidere quando vorrà procedere alla discussione ed io non posso che associarmi alle dichiarazioni del collega Lussu ed augurarmi che dopo le vacanze, questo disegno di legge, che è uno degli istituti previsti dalla Costituzione e che può rendere dei grandi servizi al Paese non solo economicamente ma anche e soprattutto socialmente, possa essere discusso ed approvato. (*Applausi*).

LUCIFERO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFERO. Mi associo totalmente a quanto, per la prima parte ha detto l'onorevole Lussu, consacrato dall'alta autorità del senatore Para-

1948-50 - DLII SEDUTA

DISCUSSIONI

15 DICEMBRE 1950

tore. Vorrei però dare un chiarimento al Senato sull'altra questione che è stata sollevata dal collega Lussu, per circoscriverla nei suoi giusti termini sereni ed obiettivi che non per questo perdono della loro gravità ed importanza.

La Commissione affari esteri del Senato, nella sua seduta di mercoledì 29 novembre, chiese di sentire il Ministro e contemporaneamente dichiarò ad unanimità (quindi non era questione di opposizione e Governo o di conflitto di partiti, era preoccupazione serena, se una preoccupazione può essere serena, ma unanime di tutta la Commissione per i gravi problemi che si agitano nel mondo e per la posizione dell'Italia nell'agitarsi di questi problemi) che immediatamente dopo la discussione in Commissione era necessaria una discussione sulla politica estera in Aula. Ho voluto stabilire questa data per chiarire che, se ci dovesse essere conflitto di priorità nella richiesta di questa discussione, non vi è dubbio che questa priorità spetta al Senato, che, attraverso il suo organo diciamo così specializzato di politica estera, aveva chiesto questa discussione parecchi giorni prima che alla Camera si riparlasse della mozione Giavi; d'altra parte, tanto al Senato quanto alla Camera erano giacenti mozioni di politica estera che ancora non erano fissate all'ordine del giorno. Si sanno le vicissitudini di questa conversazione che è avvenuta con tanto ritardo con il Ministro degli esteri; anche nell'ultima seduta la Commissione, ad unanimità di tutti i suoi membri presenti, ha richiesto nuovamente al Governo questa discussione, e debbo dire la verità che come senatore, (non debbo nemmeno scindere per questione specifica le convinzioni personali da una responsabilità di Gruppo), mi addolora: primo, che ancora una volta si sia dovuto fare il rilievo che le discussioni di politica estera vengono sempre al Senato di seconda mano; rilievo che già una volta feci prendendo la parola proprio in una di queste discussioni. In secondo luogo: che oggi, 15 dicembre, la richiesta del 29 novembre avanzata ad unanimità dalla Commissione degli affari esteri del Senato non abbia avuto ancora adeguata risposta dal Governo; dico adeguata, perchè, quando il Parlamento chiede di sentire il Governo, ancora prima che per una norma della Costituzione, per una norma mo-

rale della democrazia, il Governo deve sentire il desiderio di fare questa discussione che ha il dovere di fare.

Mi auguro che questo dibattito, riportato così su un piano sereno ed obiettivo, possa valere di appoggio al nostro illustre Presidente perchè dica al Governo che tale discussione è desiderata da tutti gli italiani che siedono in quest'Aula, indipendentemente dalla loro personale posizione, unicamente nel desiderio di portare un contributo alla sua opera in un'ora difficile per l'Italia, e di poter contribuire alla difesa degli interessi della Patria in un'ora così grave; e che possano ottenere dal Governo una risposta ugualmente chiara, leale, onesta ed immediata così come chiara, leale, ed onesta è stata la nostra unanime richiesta di una immediata discussione.

CARRARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARA. Onorevoli colleghi, sono pure io spiacente, al pari dei senatori Lussu e Lucifero, che in Senato non si tengano, come sarebbe doveroso e necessario, dei frequenti dibattiti tempestivi di politica estera, come avviene nella Camera dei deputati. Mi associo quindi pienamente alle loro doglianze. Questo da un punto di vista di principio. Da un punto di vista particolare non sono d'accordo col collega Lussu che si svolga al Senato un dibattito di politica estera anche senza la presenza del Presidente del Consiglio e del ministro degli esteri. (*Interruzione dell'onorevole Lussu*). Allora ho frainteso. La loro presenza è assolutamente necessaria. Non sarebbe nemmeno possibile consentire che invece del Ministro fosse presente il Sottosegretario. È assolutamente necessaria per tali discussioni la presenza del Ministro responsabile della politica estera del nostro Paese. Da un punto di vista contingente non so, data la situazione attuale, se possiamo insistere perchè questo dibattito possa aver luogo prima delle vacanze natalizie, vale a dire prima della fine della prossima settimana. Non sappiamo quali sono gli impegni del Ministro degli esteri che attualmente è a Bruxelles e del Presidente del Consiglio, che probabilmente ancora non possiede tutti gli elementi che sarebbero necessari. (*Interruzione dell'onorevole Lucifero*). Il responsabile è il Ministro degli esteri. Comunque ricordo che nella Commis-

sione degli affari esteri si disse che si sarebbero presentate delle mozioni sulle quali aprire il dibattito. Ora una mozione c'è certamente ed è quella del senatore Parri...

LUSSU. C'è anche la nostra.

CARRARA. Io non l'ho trovata, pur avendola cercata negli archivi. Mi sembra però che sia necessario mettere a punto i problemi su cui dobbiamo svolgere i nostri dibattiti. Penso che forse il collega Parri potrebbe aggiornare la sua mozione che si limita alla situazione quale si presentava nel mese di luglio, mentre da allora ad oggi si sono verificati avvenimenti di così grande rilevanza nel piano internazionale. Mi pare che anche dalla parte del senatore Lussu sia del pari necessario aggiornare le mozioni. Aggiorniamo le mozioni e per il resto siamo tutti d'accordo, da una parte e dall'altra, che deve essere rispettato il prestigio del Senato nei dibattiti di politica estera, che sono alta tradizione del nostro Consesso, alta tradizione che deve essere osservata e doverosamente applicata. (*Approvazioni*).

#### Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Comunico che il senatore Gasparotto, a nome della 4<sup>a</sup> Commissione permanente (Difesa), ha presentato le relazioni sui disegni di legge:

« Istituzione del Consiglio superiore delle Forze Armate » (621-B).

« Onoranze ai caduti in guerra » (816-B).

Presidenza  
del Vice Presidente MOLÈ ENRICO

#### Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mancini. Ne ha facoltà.

MANCINI. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, batterò il cammino indicatomi dall'illustre oratore che mi ha preceduto, per giungere a conclusioni diametralmente opposte a quelle cui egli è pervenuto.

Non incomoderò perciò la storia, perchè se volessi infastidirla dovrei parlare dei grandi processi popolari delle Repubbliche di Roma, di

Atene, di Sparta e dovrei sottolineare, per attenuare almeno l'opposizione di qualcuno di quella parte dell'Assemblea, il processo di Cristo, giudicato dal popolo. Non occorre nemmeno richiamarmi al diritto costituzionale comparato: (francese, belga, inglese, austriaco, ungherese), perchè se dovessi farlo non potrei rinunciare a mettere in rilievo — a dispetto di coloro che parlano della tirannia, della dittatura e del totalitarismo russo — che nell'U.R.S.S., esiste la giuria, ed impera un Codice penale di 47 articoli in contrasto con il nostro Codice di 700. In Russia — signori — si è disancorato il giudice dalla vecchia formula di *nullum crimen sine lege*; perchè sono state fissate le grandi linee del reato e concessa al giudice l'orgogliosa facoltà di considerare reato tutto ciò che « offende il sano sentimento del popolo ».

Vorrei subito dire all'onorevole Tessitori e a coloro che lo hanno applaudito, che la giustizia è un bene, che non soffre limiti di nazionalità, di spazio e di tempo, ma che tutti i popoli unisce in una comune aspirazione. Onde evitare ogni distinzione, potrei citare le parole del gran predicatore filosofo, molto caro al suo cuore di democratico cristiano, il Bossuet, che dà al sentimento di giustizia — innato nell'uomo — l'eccezionale prerogativa di accomunare, senza latitudini, tutte le genti umane.

Resterò sul terreno arato dal mio lavoro di oltre 40 anni di quasi diuturno esercizio dinanzi alla Corte d'assise. Parlerò con la voce della esperienza. Noi siamo dei tecnici della Corte d'assise e non dei « pratici » come — a credere al mio contraddittore — ha voluto qualificarci il più oscuro ed il più presuntuoso dei dogmatici.

Non ripeterò quello che ho detto dinanzi all'Assemblea costituente e che è stato rammentato con tanta generosa benevolenza dal relatore di minoranza nella sua eccezionale relazione: una pagina di vita vissuta, un empito di passione, di rimpianto, di vivida speranza, poichè l'istituto della giuria non è distruttibile. La giuria ha una storia di luce e di eclissi totali o parziali, che corrispondono agli eclissi della democrazia e della libertà.

Consentitemi — onorevoli colleghi — che prima di svolgere il tema del mio diario ristabilisca la dialettica di questa discussione, che

non comprende i due termini del dibattito pro o contro la giuria; ma invece occorre riportarla in altri termini: a favore o contro lo scabinato, cioè a favore o contro questo disegno di legge. È sintomatico il fatto, che il discredito gettato, così abbondantemente, sulla giuria, voglia rappresentare l'esaltazione dello scabinato; mentre tutti i critici ed i censori dell'istituto democratico non sono a favore dello scabinato, e se potessero sganciarsi dal precetto costituzionale, preferirebbero una magistratura di tecnici a guisa della grande Corte criminale, dove si sviluppò tutta la storia del diritto e della grande eloquenza napoletana, da Giuseppe Malinserra a Giuseppe Poerio, a Nicolò Nicolini, a Leopoldo Tarantini.

Voglio dire di più ..., se il mio amico personale, onorevole Merlin, avesse letto o riletto la prefazione di Enrico De Nicola a quel luminoso volume di Giovanni Porzio sulle *Figure forensi* napoletane, non le avrebbe citate a discarico della tesi dello scabinato.

L'impostazione del problema è per me semplicissima. Il problema dell'ordinamento delle Corti d'assise è un problema essenzialmente politico nel senso più nobile e più alto della parola, cioè al di sopra dei partiti e lontano da ogni influenza antidemocratica. Problema, che è stato risolto dalla Carta costituzionale, mentre viene violato dal disegno di legge sottoposto dal Governo all'esame del Senato.

La mia tesi poggia su quattro principali proposizioni:

1) il disegno di legge non fa che riprodurre, in forma peggiorata, lo scabinato di origine fascista;

2) è antidemocratico, perchè limita la sovranità del popolo, come alle origini limitava la sovranità del re. È coloniale, perchè l'Italia pre-fascista lo aveva relegato nelle colonie africane, considerandolo indegno del territorio metropolitano;

3) che quel tale appello, che commuove tanti cuori e tante toghe, non è altro che una lustra, una finzione sia per il modo come è costituito il giudice, sia per la limitazione del diritto di censura;

4) infine non soddisfa l'esigenza di giustizia del popolo italiano.

Ho una parentesi d'aprire su di un argomento che non è stato finora trattato. L'esigenza della mia esperienza mi sollecitano di richiamare l'attenzione dell'Assemblea sul modo come funzionava la giuria, specialmente in ordine alla costituzione del giudice, al questionario, che si sottopone alla giuria, alla votazione e al verdetto.

Ed è doveroso lo svolgimento di questi argomenti per due semplici ragioni: 1) perchè gl'immemori hanno dimenticato, o finto di dimenticare le caratteristiche preziose e democratiche della giuria; 2) perchè occorre rettificare completamente l'opinione di coloro, che, appartenenti alla generazione dopo la nostra, si sono formati il concetto della giuria attraverso la campagna di denigrazione scatenata dal fascismo, con la collaborazione di dommatici e di togati di qualsiasi genere ... il cui conformismo li trasportò, dalla sera al mattino, dalla sponda democratica a quella della tirannia.

L'onorevole Merlin nella sua relazione, la cui laconicità è incompatibile con la sontuosità abituale della sua parola (il che mi fa sospettare che egli, nella qualità di avvocato penalista di valore, non sia molto convinto delle virtù della legge) fissa la data della natività della giuria in Italia e la data della morte, senza onori.

Onorevole Tessitori, coincidenze storiche e non casuali, che sono di una eloquenza straordinaria. La giuria nasce quando l'Italia tutta si è costituita, con Roma capitale, nell'unità democratica e liberale. Muore nel 1931, quando moriva la libertà e sulle calde ceneri si affermava la peggiore delle dittature, la dittatura fascista. Onde, quando l'Italia si è rinnovata, sulle macerie ardenti ed insanguinate dal fascismo, attraverso la lotta di resistenza e di liberazione — le fasi epiche della libertà — la giuria riappariva nella vita giudiziaria italiana con la legge De Gasperi-Togliatti, del 31 maggio 1946, n. 560, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 1946.

A questa legge, o signori, nessuno ha fatto riferimento. Non ne ha fatto parola l'onorevole Ricci nell'altro ramo del Parlamento; non ne ha fatto parola l'onorevole Merlin nella sua sullodata relazione. Per verità nell'altro ramo del Parlamento, qualche oratore di opposizio-

ne di scorcio ne ha fatto cenno; ma nessuno vi si è fermato di proposito per trarne le conclusioni che io ne trarrò. Finanche il compagno onorevole Berlinguer, nel suo magnifico intervento, ha commentato i precedenti, quali la sua relazione dinanzi alla Commissione della Consulta, l'opinione di De Nicola, quella del professore Altavilla, ma ha obliato di sottolineare la storicità della legge, che segna una data incancellabile, specialmente per i due nomi, che la siglano.

L'onorevole De Gasperi, Presidente del Consiglio e l'onorevole Togliatti, Ministro guardasigilli, parlano di un'antitesi superata, un accordo pieno; che assumono il valore inoppugnabile di un clima democratico senza fazioni, il quale illumina l'esegesi, che andrò per fare, sugli articoli della Costituzione.

Quella legge, sanzionata e promulgata, formata di 30 articoli, di due titoli « Formazione delle liste dei giurati » « Costituzione definitiva della giuria » è ancora in pieno vigore; perchè non è stata abrogata da altra legge, nè da alcun articolo di questo disegno di legge. Dirò di più, essa ebbe alcune iniziali applicazioni; perchè si trovano nelle cancellerie dei Tribunali gli elenchi dei giurati. E quindi può considerarsi, senz'altro, d'importanza e di portata superiore a quelle del presente disegno di legge.

Orbene, da quanto sopra discendono due problemi: l'uno di carattere tecnico giuridico, direi quasi costituzionale, e l'altro di carattere politico. Il quesito di carattere tecnico-giuridico, su cui richiamo l'attenzione del relatore e del Ministro sta nel fatto della esistenza di una legge, che ristabilisce la giuria: legge che è stata sanzionata e promulgata, e non è stata mai abrogata, e che è nettamente incompatibile con il disegno di legge di cui si chiede ora l'approvazione. Come si vede un'antitesi irriducibile, che occorre sanare, altrimenti esisteranno due leggi contraddittorie: una per la giuria e l'altra per il sistema misto. Un conflitto positivo, che allo stato si può risolvere rinviando questo disegno di legge alla Commissione, la sola competente per discutere dell'esistenza della legge Togliatti in contrasto con il disegno attuale, formulando — se del caso — un articolo, che abroghi la legge De Gasperi-Togliatti.

E sorge un altro quesito politico: una legge che porta la firma degli onorevoli De Gasperi e Togliatti istituisce la giuria; mentre l'attuale disegno di legge, che porta pure la firma dell'onorevole De Gasperi, anche se l'altra firma è cambiata ed è quella dell'onorevole Piccioni, istituisce lo scabinato.

Ora i saggi possono mutare di parere... e si può anche in politica preferire... i giri di valzer, i trasformismi e gli... apparentamenti con tutti i partiti; ma bisogna pur rispettare la continuità storica delle leggi e la coerenza legislativa.

Pasquale Stanislao Mancini insegnò, che le leggi debbono uniformarsi allo spirito progressivo dei tempi, evitando pericolose contraddizioni. Ora questa legge, signori, non si uniforma allo spirito progressivo dei tempi, nè evita le contraddizioni. Viola in pieno l'uno e l'altro principio.

E dopo ciò torniamo al nostro tema.

La Corte di assise nei nostri tempi godeva grande ed inestimabile prestigio, appunto per la presenza dei cittadini giurati in funzione di rappresentanti del popolo.

La Corte di assise era considerata l'organismo giudiziario più alto e più temibile. Si entrava in quell'aula dopo un tirocinio alle Preture e nei Tribunali. Il debutto era un battesimo solenne, la discussione uno scintillio di cultura e di dottrina; l'esordio e la perorazione una meditata cesellatura letteraria; l'attesa del verdetto un'ansia ed un patema; la lettura del questionario una stretta al cuore od una luce abbagliante negli occhi.

Non è esatto, onorevole Ciampitti, che la perorazione sovente creava la vittoria. Colui, che si è vantato di tal successo ha peccato di vanità; chè, i grandi oratori sono vanitosi come le prime donne. Ella ha potuto provare i brividi leggendo le perorazioni di Bentini, insuperabile ed indimenticabile (*approvazioni da sinistra*), ma di Bentini ve ne fu uno solo e non è ancora aperta la successione. Sta di fatto, che dopo le arringhe difensive cadeva il gelo del riassunto presidenziale; ed abolito il riassunto interveniva la spiegazione dei quesiti, che equivaleva ad una vera ed incontrollabile requisitoria.

Mi sorprende — mi si permetta la licenza — che uomini come l'onorevole Ciampitti e Tes-



sitori, che nelle Corti di assise raccolsero onori e vittorie ricorrono a simili argomenti dimenticando la tecnica di quell'istituto, ricco di garanzia e di giustizia.

Ma quella Corte di assise se non avesse altri meriti, ne avrebbe uno prezioso ed insuperabile: ha creato l'oratoria forense spontanea in Italia — specie nel Mezzogiorno — come l'istinto, onorata come un culto.

Come avveniva la costituzione del giudice? Qui si raccontano e si inventano volgari episodi, ma non si parla dell'ingegnosa tecnica del giudizio di Assise, che si iniziava con la costituzione del giudice. Si sorteggiavano i giudici alla presenza delle parti. Il Presidente era estraneo, a differenza di questa legge, in cui il Presidente è il solo « epuratore » dei giudici laici, che sceglie — con ordinanza immotivata — alla stregua dei suoi criteri insindacabili. Civiltà, modernità, democrazia avrebbero preteso, in modo assoluto, che il Presidente rimanesse al di sopra della mischia. (*Approvazioni dalla sinistra*).

Erano i difensori da una parte, e il Pubblico Ministero dall'altra, protagonisti della lotta giudiziaria, che esercitano il diritto di ricusazione. Nella legge Togliatti, o signori, sulla quale richiamo ancora la vostra attenzione, nell'articolo 18, è riconsacrato il diritto di ricusa; ma viene ridotto da sei a cinque il numero dei ricusandi insindacati.

Onorevoli colleghi, vi prego di considerare l'importanza di questo scrutinio diretto e segreto, elemento di giustizia, garanzia assoluta di imparzialità e di obiettività.

Avvenuta la costituzione della giuria, pronunziato il giuramento, si procedeva all'esame testimoniale. Signori, l'inchiesta testimoniale aveva una conclusione di una lealtà indiscutibile: il questionario. Ve lo siete dimenticato, illustri avvocati di Corte di assise, questo documento ineccepibile, la cui importanza morale, storica, politica si è obliata in queste discussioni parlamentari? Se non ci fossero altre ragioni, basterebbe questo « brevuario » a salvare l'onore della giuria, la lealtà del gioco polemico, e la ricercata motivazione del verdetto; poichè la motivazione del « sì » o del « no » era dettata precisa, esauriente, limpida dalla formulazione della domanda — inserita nel questionario a richiesta della difesa

o d'ufficio dal Presidente — alla quale si rispondeva con il monosillabo.

Il questionario, infatti, veniva formato attraverso le richieste difensive vagliate in fatto ed in diritto dal Presidente, che aveva il diritto di introdurre di ufficio richieste proprie.

Su questa piattaforma si iniziavano le discussioni, con questa guida si procedeva nella votazione.

Ho sentito parlare di giudici di fatto e di giudici di diritto. Monopolio giurisdizionale del primo i giurati, del secondo i magistrati. Ma, onorevoli colleghi, chi potrà mai dimenticare la precisazione giuridico-obiettiva e subiettiva della prima questione, divisa in tre domande? Fatto materiale; fatto materiale riferito allo imputato. Anche se la votazione fosse stata affermativa, non si era alla condanna. Era necessario votare la terza domanda sulla colpevolezza e sul fine: l'elemento soggettivo, il dolo. In pieno campo giuridico, signori.

Da queste poche nozioni si rileva l'importanza grande della Corte di assise. Contro la giuria popolare sono stati citati dagli oratori della maggioranza soltanto episodi privi di ogni contenuto ed insignificanti, ciò sta a dimostrare che non esistono elementi precisi a suo sfavore.

Esiste invece il « questionario » che sarebbe stato opportuno e necessario di far rivivere in questo disegno di legge come garanzia di indipendenza del giudice del popolo e come vigile guida nelle discussioni e nelle deliberazioni della Camera di Consiglio, ove la disordinata discussione è elemento indisprezzabile del predominio del Presidente.

Se non avessi saputo del rigetto in massa degli emendamenti ne avrei formulato uno in proposito.

Signori della Commissione, quanta responsabilità vi assumete con questa fretta ingiustificata. I ricorsi pendenti avrebbero potuto aspettare una legge migliore.

Io non riesco a comprendere come si possa essere così ostili alla vecchia e gloriosa Corte di assise, che tutti gli episodi banali non riescono a discreditarla. Basta il breve cenno da me fatto per farne esaltare quei pregi, che invano si ricercano in questa vostra legge. (*Approvazioni dalla sinistra*).

1948-50 - DLII SEDUTA

DISCUSSIONI

15 DICEMBRE 1950

Si è formata una Commissione — sarei davvero curioso di conoscerne i componenti — per redigere l'attuale disegno di legge, ed ha partorito questo aborto in contrasto con il clima attuale, con le idee e i sentimenti dominanti, con la tradizione, con il temperamento, con l'eloquenza italiana.

Nessuno potrà negare che questa legge rassomiglia perfettamente, finanche nella forma alla legge emanata durante il fascismo dal ministro Rocco. Sarei molto grato a qualche oratore della maggioranza, al relatore ed al Ministro, se si rispondesse a questa mia obiezione. Confrontare le due leggi per credere. Se conoscessimo i nomi dei componenti la Commissione forse il mistero ci sarebbe svelato.

Ed allora se quella forma di istituzione assessoriale (voi vi siete limitati a mutare il nome di assessori in quello di giudici popolari) venne ideata per lo scopo opposto, cioè per impedire la partecipazione diretta del popolo alla amministrazione della giustizia, come può essere lo stesso istituto preferito dal regime nostro, che batte una via diversa? E che sia nel vero, signori, me ne offre inoppugnabile prova il ministro Rocco, che accompagnò la sua legge con queste parole: « La rivoluzione fascista ha rivelato i danni e i pericoli del democraticismo sul costume e sugli istituti giuridici, onde alla giuria si sostituisce la presente forma giurisdizionale ».

Finanche allora il provvedimento era sembrato estremamente pericoloso, tanto che il ministro Rocco nel presentare il progetto alla Camera avvertiva: « Che la riforma ideata non poteva essere accolta senza profondo studio, ma pregava le Camere di non precludergli la via di questi studi ». Finanche in quell'atmosfera di antidemocraticismo e di vilipendio ai principi immortali che la rivoluzione francese aveva proclamato nel mondo, si sentivano perplessi di questa profonda innovazione di sostituire alla giuria tipo francese lo scabinato anfibio, tipo teutonico.

Ma il fascismo appare meno responsabile in questo campo, che non la democrazia cristiana, in quanto allora si ignoravano le conseguenze che la soppressione della giuria popolare avrebbe determinato. Tali conseguenze oggi — purtroppo — sono ben note e pur tuttavia si è voluto peggiorare la situazione.

Il discredito più insolente e più popolare ha sempre circondato questa istituzione, nella quale il popolo vedeva contaminato il suo « giudice » da chi non era popolo ed offeso dal predominio palese del magistrato togato. Quei cinque « tomi », gonfiati dal posto e dalla sciarpa rossa, han sempre suscitato l'umorismo più schietto, che confermavano — e gli avvocati che frequentano le Assise ne sanno qualche cosa — o con l'assopimento durante le discussioni, o con la più palese distrazione, giustificata dalla coscienza della inutilità della propria funzione; perchè sapevano che la responsabilità della decisione ricadeva tutta sul magistrato togato.

Nessuno in questa aula oserà smentirmi, finanche coloro che si sono divertiti a raccontare le fole delle maggioranze formatesi ai danni del parere presidenziale. L'eccezione rara, rarissima non smentisce la regola, anzi la conferma. La conferma fino al punto di rispettare l'opinione generale. Il Presidente per l'altezza del grado, per la conoscenza del processo, per la guida nell'istruttoria, per la direzione del dibattimento, per il diritto di limitare — finanche — la parola dei difensori (offesa maggiore non poteva esser fatta ad un avvocato, sovrano nella sua libertà di parola) stabilisce una distanza incolmabile con gli altri componenti il collegio. Tutto ciò senza tener conto dell'altro togato, alleato ostinato del Presidente.

Con questo disegno di legge la situazione è peggiorata nel prestigio, e cioè nel tono, nel rango, nella gerarchia; peggiorata nella nomina e nel grado del presidente, nella qualità dei giudici del popolo, nell'esclusione della donna, nell'assenza di un esperto; peggiorata finanche nella formula del giuramento.

Con questa legge la Corte d'assise, la gloriosa Corte d'assise, è ridotta ad una sezione di Tribunale, ove le discussioni subiranno la influenza dello ambiente e diventeranno affrettate, incolori, senza alcun *pathos*, e senza la prospettiva di un qualsiasi volo o discettazione psicologica. Si è voluto torcere il collo alla eloquenza, per usare la frase di uno scrittore francese. Infatti l'eloquenza fu sempre la nemica irriducibile di ogni regime ...

Si è voluta degradare l'istituzione democratica finanche nel grado e nella scelta del Presidente. Infatti il Presidente d'Assise era per

1948-50 - DLII SEDUTA

DISCUSSIONI

15 DICEMBRE 1950

la legge fascista un magistrato di Cassazione, per la legge attuale un Consigliere di Corte di appello.

Signori, l'onorevole Togliatti, in quella legge che ho citato aveva voluto una nomina, che davvero elevava la dignità della Corte di assise: aveva stabilito, con l'articolo 3, che il Presidente della Corte d'assise venisse nominato ogni anno dal Capo dello Stato. Non commento. La norma si esalta da sè, perchè, davvero, innalza questa istituzione, dove il popolo amministra giustizia. Questo significa essere democratico sul serio. Questo significa mettere il Presidente, che pronuncia sul serio le sentenze in nome del popolo, in una posizione degna del popolo.

Con la legge attuale — a norma dell'ultima parte dell'articolo 8 — il Presidente della Corte di appello nomina il Presidente di un Tribunale d'Assise e i magistrati. Osservo subito che l'eccezione diverrà regola.

Non spendo parola per denunciare il contrasto. Dirò soltanto che per queste nomine avverrà ciò, che avviene giornalmente: si scelgono i magistrati meno adatti per cultura e per anzianità. Il ramo penale non alletta il magistrato togato. Si fa carriera con il codice civile, non con il Codice penale. I magistrati, anche addetti al penale, trascurano le discipline complementari del diritto criminale. Essi non vedono che la pena.

Un Presidente di Cassazione, che è uno dei più insigni magistrati d'Italia, mi diceva, l'anno passato, quando mi permisi di rammentargli un magistrato « penalista », per lo scrutinio di Cassazione, che qualunque sia il lavoro di questi giudici nell'udienza, nell'istruttoria, nelle requisitorie, non può essere mai paragonato al lavoro civilistico, dove la sentenza saggia sul serio il valore del giudice ed il suo senso giuridico.

La Magistratura penale non si è mai formulata nel nostro Paese, poichè ad essa non vennero mai concesse prospettive di specializzarsi, emolumenti, lusinghe ed equipollenza di carriera.

In questa situazione che si pretende? Che un Presidente di Corte di appello sottragga al lavoro civile un consigliere giovane e di valore... che, se anche premuto, resisterebbe? Nominerà quei magistrati, che sono allo scorcio

della carriera, prossimi ad essere mandati a riposo, dichiarati inidonei per la Cassazione. Le leggi debbono uniformarsi alla realtà, e se vogliono trasformarla debbono creare condizioni idonee a trasformarla.

E dire che il collega Tessitori richiedeva per simili posti magistrati esperti in antropologia, in psichiatria, in psicologia sperimentale, in medicina legale! Quali errori si commettono, quando si discute su tesi a rima di partito, tesi lontane dalla realtà!

Non si dovrebbe discettare in astratto quando si tratta della libertà dei cittadini, che, in una società democratica, dovrebbe valere... almeno un po' di più del diritto di proprietà.

Ma c'è qualche cosa di grave, in atto, ed è la leggina Togliatti, che concede al Primo Presidente della Corte di appello, in casi improvvisi ed urgenti, la facoltà di formare il collegio con un giudice di grado inferiore. Ebbene, questa leggina, dettata dalla scarsità dei magistrati dopo la tragedia del Paese, è diventata la norma quotidiana, onde nelle Corti di Appello si vedono al posto dei consiglieri uditori abilitati da poco alle funzioni giudiziarie. Vedremo *a latere* nei Tribunali e nelle Corti di assise — con quel capoverso — aggiunti giudiziari senza esperienza, senza pratica di procedure penali, senza cultura e senza saggezza di giudizio. Un rovesciamento di gerarchia e di valori, del quale ogni avvocato, che frequenta davvero la Corte di assise, constata le dolorose conseguenze. Il senatore Rocco, illustre magistrato e già valoroso presidente di Corte di assise, aveva ragione nella sua proposta di sospensiva della legge legata intimamente all'ordinamento giudiziario.

Onorevoli colleghi, se io volessi seguire il sistema esopiano, inaugurato e perseguito dai sostenitori di questo disegno di legge, potrei narrarvi un episodio storico, accaduto sotto i miei occhi: un giovanissimo *a latere* ricercava le generiche nel primo volume processuale e si indispettiva di non trovarle imprestando contro il cancelliere. *Felix culpa* della giovinezza ancora inesperta!!!

Enrico Ferri, in una intervista nel 1922 — quando presiedeva la Commissione per la riforma del Codice penale — alla domanda se fosse favorevole alla giuria, rispose: no. Sono favorevole soltanto — egli disse — ad una ma-

gistratura scientifica, formata di biologi, di medici, di antropologi. Non sono favorevole in nessun caso alla magistratura tecnica, nè ad una mista. In Corte di assise si deve essere conoscitore della anima umana; in Corte di assise si debbono valutare la personalità umana e i motivi del delitto, nonchè i coefficienti etnici e i fattori sociali. In Corte di assise si valutano sentimenti e risentimenti, impulsi e inibizioni, capacità di intendere e di volere ed i giudici debbono essere o dei tecnici di queste scienze, o dei tecnici della vita. Or quando si è stabilita la categoria dei diplomati come la sola capace alla funzione di giudice popolare, escludendo gli ex deputati, gli ex senatori, gli ex sindaci, non si può sperare un giudizio sicuro, preciso e realistico. Questa categoria di « infarinati », come diceva Salvator Rosa, pseudo-intellettuali, è la meno idonea e questo ufficio delicato.

Signori, richiamo l'attenzione sull'età di questi giudici del popolo.

L'onorevole Togliatti, nella citata legge, aveva stabilito come limite base il 35' anno; voi lo avete abbassato a 30 anni. Era preferibile il limite di 35 anni, specie oggi, e specie nei rapporti di questi diplomati, che appartengono, quasi tutti, all'epoca della inflazione dei diplomi, epoca infausta per la scuola, che richiamò improvvisamente agli esami per carpire un qualsiasi diploma, gente avviata felicemente in altre attività od esperte in un mestiere. Essa ora, attraverso la facile conquista del diploma, ritiene di avere mutato condizione sociale, di appartenere a ceti superiori, e dimentica le virtù della classe di origine, di cui si mostra nemica irriducibile. Giustizia di classe resa dai transfughi e dagli immemori delle virtù delle classi popolari.

Quando esercitavamo il diritto di ricusa, ai tempi della giuria, avevamo come bersaglio questa categoria di diplomati, che erano persone piene di risentimenti, di prevenzioni, di diffidenze, fauna « governativa » per tendenza e per costituzione acquisita; governativa in senso stretto, cioè ossequiente all'autorità presidenziale. Oggi, poi, che il Presidente è arbitro assoluto e temuto del loro ritorno all'ufficio di giudice del popolo, l'ossequio si centuplica, fino al punto di addirittura farsi succubi della voloutà del magistrato togato. Sono

ben lungi quindi dall'interpretare le aspirazioni e le istanze del vero popolo, che ha la più schietta e genuina rappresentanza nelle categorie dei più autentici lavoratori.

Il popolo, signori, è il popolo della classe minuta. Il piccolo commerciante o il modesto impiegato, che debbono star vicino al medico; l'artigiano, che deve star vicino all'ingegnere; l'agricoltore vicino all'agrario. Il popolo non può essere rappresentato dalla minoranza. Il popolo non è selezione; ma massa elettorale come vuole la Costituzione.

Vi è anche qualche cosa, che abbassa il livello della Corte di assise e rende questa riforma indegna della nuova Italia e della tradizione giuridica del Paese: la premeditata esclusione di un esperto dai giudici laici. Esperto nelle discipline medico-legiste così necessario, in quanto il giudizio investe i dati generici e i dati bio-psichici del giudicabile; mentre si ignora finanche la terminologia di queste scienze.

Tutto ciò è davvero grave quando si pensi che l'esperto fa parte dei Tribunali minorili. La scienza che si bandisce dalle aule di Assise! Quale oltraggio al mondo moderno, dove si affermano i miracoli della reviviscenza...

E passiamo all'eterno femminino...

Io ho spezzato a favore della donna una lancia nell'altro ramo del Parlamento quando si discuteva dell'intervento di essa nella carriera giudiziaria. Signori, non parlo in questa sede della donna legislatrice, della donna politica, della donna talento, come altri; parlo soltanto della donna-cuore, della donna-sentimento. La donna porta nei giudizi umani quel sentimento che non si elimina, da nessuna forza, nei rapporti della vita. Ahime! La donna è assente da questi Tribunali e Corti e con essa è assente la gentilezza, è assente l'umanità, è assente il cuore. Quale orrore e quale inciviltà quel *dura lex...* con quel che segue! Voi, cristiani, che avete elevato a simbolo di tutte le grazie la donna, che della sua incarnazione ne avete fatto un dogma dopo duemila anni, bandite la donna dalle Assise. Quale anacronismo, o meglio, quale contraddizione fra le vostre esaltazioni mistiche e la vostra condotta pratica.

Fede ed azione sono termini inscindibili anche nelle leggi e nella politica. La vita morale non si sdoppia.

Ma c'è ancora qualche altra cosa, che peggiora il vostro disegno di legge nei confronti dello scabinato fascista: la formula del giuramento.

La formula dell'articolo 30 « giuro di adempiere con imparzialità, coscienza e diligenza, nel solo interesse della giustizia, i doveri dell'ufficio di giudice, che mi viene affidato, e di conservare il segreto » è una formula infelice, illetterata, asintattica. È una formula sostanzialmente imprecisa, senza fascino morale, e senza saldature di legami umani e civili.

Voglio rammentare all'Assemblea la rinnovata formula, che, non so perchè, si è sostituita con l'attuale. Il secondo risorgimento italiano la volle riprendere dopo la tirannia. La democrazia non dimentica le sue formule. Una formula, che diviene sostanza. Credete, voi, al giuramento? Io sì, come vincolo civile. Voi almeno come vincolo religioso. Ascoltate. Una gara di bellezza, una gara tra la forma e la sostanza, una gara per cui nell'animo di colui, che giura si profila, come un legame invisibile, l'impegno morale, si impone l'imperativo categorico del dovere, si fa sentire l'importanza straordinaria di giudicare un proprio simile: « Con la ferma volontà di compiere da uomini di onore tutto il vostro dovere, coscienti della suprema importanza morale e civile dell'ufficio che la legge vi affida, giurate e promettete di ascoltare con diligenza e di esaminare con serietà in questo procedimento prove e ragioni dell'accusa e della difesa, di formare il vostro intimo convincimento, giudicando con rettitudine ed imparzialità, e di tenere lontano dall'animo vostro ogni sentimento di avversione e di favore affinché la sentenza riesca quale la società l'attende: affermazione di verità e di giustizia ». Ecco, signori, lo stemma gentilizio e l'estetica di questa formula; che corrisponde alla grandezza del giudizio di una Corte d'assise con i giurati, i quali giudicano della libertà, sacra ed inviolabile, di un cittadino.

Signori, i casi narrati da alcuni oratori su presunti errori commessi da giurie popolari non hanno alcun significato: si consideri che nessuna giuria popolare avrebbe mai commesso la frode processuale compiuta dalla Corte di appello di Roma nel processo Maugeri e l'errore della Corte di cassazione che ha annullato la sentenza nel processo Amendola, non rin-

venendo nel delitto gli estremi dell'intenzione omicida, quando il numero degli aggressori, il tempo di notte, l'agguato, le armi, l'organo preso di mira, le minacce, il delitto politico proclamato come sistema di governo da Mussolini provavano a luce meridiana la volontà ferma e decisa di sopprimere il grande e pericoloso antifascista! Soltanto questi due casi dovrebbero mettere a tacere i narratori degli errori della giuria. Essi chiudono in passivo ogni bilancio.

Ma lasciamo stare queste cose, perchè gli errori sono degli uomini. Comunque, quando si parla degli errori della giuria i Cianciatori si riferiscono al popolo di un trentennio fa; mentre noi ci riferiamo, per gli errori dei vostri decantati organismi, all'ora presente, ai tempi attuali. Storia contemporanea, non storia antica.

Onorevole Merlin? Di quale popolo avete voi parlato nella vostra relazione, quando lo avete proclamato « incapace di attenzione, incapace di critica »? Il popolo italiano, da un trentennio a questa parte, ha giudicato un regime e lo ha condannato eliminandolo per sempre dalla vita italiana. Il popolo nostro ha dato, oggi, prova di tale maturità politica da giudicare un re scacciandolo dal trono. Il popolo nostro ha avuto tanta saggezza politica da esiliare una dinastia, che la storia delle classi privilegiate aveva proclamato benemerita, portando il Paese alla Repubblica. (*Applausi*).

Voi parlate sempre di popolo, ma quando si tratta di rendere al popolo ciò che il popolo reclama, come il suo diritto inalienabile di giudicare, si va alla ricerca di limitazioni infondate e di sottigliezze pericolose. Del resto gli errori del popolo portano con sé una luce di bontà inoffuscabile. Alle corti, signori, la giuria è un'esigenza della giustizia di un popolo. Il legislatore, il dommatico, il giurista nella fredda saggezza dei propri studi non può riuscire a prevedere, regolare, fissare tutti i casi dei giudicabili. Resta sempre un margine inutilizzato, attraverso l'esame della personalità umana, la ricerca dei motivi, gli impulsi dell'anima umana. Ben vengano i giurati, che spezzino queste impalcature, che rompano questi compartimenti stagni, nei quali si incasella l'animo umano, e contro il magistrato togato, contro il diritto jeratico, contro la giurispru-

denza, che impongono la condanna, risponde, vittorioso e giusto, con l'assoluzione!

Onorevoli colleghi, che volete? Quello che per voi è un difetto della giuria, per me è un pregio. Che volete la motivazione? Eh via non si motivano certi errori giuridici, perchè sono il riconoscimento sublime, vorrei dire divino, delle esigenze ineffabili dell'animo umano.

Vi è, signori, un altro elemento intrascuroabile, che conforta la tesi della giuria.

La coscienza popolare deve riflettersi nel giudizio del popolo. Guai a quel giudizio popolare, che non riflette la coscienza del popolo! In certi processi la coscienza popolare è arrisicuro di insuperabile giustizia.

Collegli eminenti, che avete nella Corte di assise raccolto allora, successi ed onori, ditemi, voi, quante volte vi siete rivolti ai giudici e avete invocato ardentemente di giudicare l'imputato « mettendosi nei suoi panni ». Carrara ce lo insegnò ed il suo insegnamento non è stato obliato mai. Il giudizio umano non è soltanto logico. Nel Codice belga si domanda alla giuria: « nelle stesse condizioni dell'imputato, vi sareste regolati come si è regolato il giudicabile? »

Ecco la civiltà, che investe in pieno la coscienza del giudice. Ecco la prova e la riprova intima della propria opinione. Ecco la coscienza popolare riflessa nel magistero punitivo.

Or quando il giudice conosce le insidie della cantina, gli agguati della strada, gli impulsi della miseria, e la degradazione della disoccupazione, ed è riuscito a vincerle ha acquistato tutto il diritto di giudicare con cognizione di cause, il suo simile. La giuria popolare, signori, umanizza la legge e compie opera di democrazia, se democrazia significa umanità. (*Applausi*).

Ed ora passiamo a trattare dei principi costituzionali relativi alla partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia. Dichiariamo subito che l'affermazione dell'onorevole Tessitori, secondo cui la Costituzione imporrebbe lo scabinato, è del tutto erronea. Un istituto simile non sarebbe stato concepibile nell'anno di risveglio democratico 1947. Sostenere poi che se si fosse voluto ripristinare la giuria il termine « partecipazione », usato nel testo costituzionale, si sarebbe dovuto sostituire con « devoluzione », è sofisma ed è er-

rore lessicale, destinati a sostenere una tesi aberrante.

Onorevole Tessitori, io ho per lei molta stima, ella è un illustre avvocato, ma certe volte, quando si vuole difendere una causa sballata, si arriva financo a mutare il significato delle parole. Si « devolve » una somma a benefici di qualcuno; ma non si « devolve » mai il popolo all'amministrazione della giustizia! Il popolo deve partecipare, cioè prendere parte, all'amministrazione della giustizia e la Costituzione ha detto bene. La glossa dice male.

Ma oltre la parola che non può fraintendersi, non si deve dimenticare lo spirito della Costituzione e tutti i precedenti legislativi, nonché l'atmosfera dei costituenti, ai quali mi onoravo di appartenere.

E non bisogna dimenticare soprattutto le disposizioni esplicite della Costituzione relative alla sovranità del popolo, come l'articolo 1; l'articolo 71, secondo capoverso riferentesi all'iniziativa legislativa del popolo, che ho l'onore di citare io per la prima volta in questa discussione e in ambedue le Camere; e l'articolo 75, che regola l'abrogazione delle leggi mediante *referendum* popolare.

L'articolo 71, che io voglio leggere nel testo, stabilisce: « Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante la proposta, da parte di almeno 50 mila elettori, di un progetto redatto in articoli ».

Signori, questa disposizione sganna ogni riluttanza; perchè concede al popolo, alla stessa guisa del Governo e dei parlamentari, l'iniziativa legislativa. Ma non solo per questo è importante, è importante essenzialmente perchè insegna, specie ai renitenti, che cosa la Costituzione ha voluto significare con la parola « popolo ». Popolo è la massa elettorale e la lista elettorale, senza distinzione di sesso, e di condizioni personali e sociali a norma dell'articolo 3 della citata Costituzione. Ebbene il « popolo » di cui parla l'articolo 102 della Costituzione non può essere che il « popolo » dell'articolo 71. Un significato diverso rappresenta un arbitrio interpretativo. Ma più che un arbitrio, un evidente ed imperdonabile errore.

Ma tutto si chiarisce ed ogni curialismo si infrange sol che riportiamo la nostra memoria sulla breve storia della formula terminativa

dell'articolo 102. Essa trasse la sua origine da un ordine del giorno dell'onorevole Pietro Mastino, votando il quale sia l'onorevole Gullo, Guardasigilli del tempo, sia l'onorevole Togliatti, ex Guardasigilli, esplicitamente dichiararono che esso apriva la strada alla definitiva restaurazione della giuria in Italia. Le parole dei due non vennero smentite dall'onorevole Mastino, anzi vennero confermate dalla sua espressa opinione favorevole alla giuria. Comunque era così radicato il ritorno alla istituzione democratica, già ristabilita dalla legge Togliatti, che l'onorevole Gullo, successore al Ministero di grazia e giustizia dell'onorevole Togliatti, non si preoccupò di fare approvare uno dei suoi progetti, che regolamentava la legge del predecessore sicuro che la Costituzione avrebbe dato il modo di formulare una legge completa, degna della rinata democrazia. Eccesso di delicatezza democratica, che oggi crea tanti rovesciamenti di opinione e tante metamorfosi. Del resto bisogna sottolineare che il Presidente del Consiglio, che avallava leggi, progetti, opinioni favorevoli alla giuria, era l'onorevole Alcide De Gasperi.

E occorre ancora precisare che un bel numero di democratici cristiani, con a capo l'onorevole La Pira, l'onorevole Umberto Tupini, l'onorevole Dominedò, l'onorevole Moro, l'onorevole Belloni, si dichiararono favorevoli alla giuria.

L'onorevole La Pira concludeva infatti il suo dire con queste indimenticabili parole: « ritengo che il diritto di essere giudicato da una giuria popolare, sia un diritto naturale della persona umana ».

Ma non posso terminare l'elenco senza rammentare l'onorevole Giuseppe Grassi ed il costituente professore Luigi Einaudi.

L'onorevole Grassi, che dicono autore di questo disegno di legge, fece una esplicita dichiarazione di voto, legata ad una coerenza e ad un voto che diede nella Commissione dei 75 favorevole alla giuria popolare.

Peccato che la coerenza sfumò dalla poltrona di Ministro guardasigilli!...

Apriamo il verbale del 31 gennaio 1947 e vi leggiamo queste parole del professore Einaudi, oggi Presidente della Repubblica: « il fascismo non ha soppresso la Corte di assise e questa è rimasta, ma sono cambiati il concetto, lo spirito, la finalità ».

E ciò dicendo si riferiva a quello assessorato, che trovasi oggi perpetuato e peggiorato nel disegno di legge, che è sottoposto alla nostra approvazione.

Ci è un elemento che può saggiare — senza equivoci — l'opinione dei costituenti, i quali oggi cercano di arzigogolare sull'articolo 102 ed è l'ordine del giorno Cappi. Chi votò contro questo ordine del giorno si dichiarò contro la giuria. Ma i nostri ostinati avversari incalzano sventolando l'articolo 111 e l'obbligo nei provvedimenti giurisdizionali della motivazione.

Per quanto essi lavorino di fantasia e di contorcimenti non riescono a superare una constatazione, che balza agli occhi di tutti. Nei procedimenti di Assise e con la giuria esistono due provvedimenti: il verdetto e la sentenza. Or bene il primo non può ritenersi giurisdizionale per la semplice ragione che non è eseguibile.

Infatti come si esegue un verdetto senza la sentenza? La sentenza, che pronunzia la condanna in base al fatto ritenuto nel verdetto, ha forza esecutiva. La sentenza perciò rappresenta il provvedimento giurisdizionale, che deve essere motivato. Ed invero era motivato e molto bene. Il verdetto invece non rientra nella sfera di azione dell'articolo 111 della Costituzione il quale sancisce l'obbligo della motivazione per tutti i provvedimenti giurisdizionali, cioè *gius-dicere*, non *factum-dicere*. Non lo si dimentichi.

Per l'esatta interpretazione giuridica di quella che è l'essenza del verdetto dei giurati bisogna far riferimento all'articolo 102 della Carta costituzionale, nonché agli articoli 71 e 75.

Ma, onorevoli colleghi, in questo benedetto articolo 111 si sviluppa una sintomatica disputa fra l'onorevole Targetti, l'onorevole Dominedò e l'onorevole Leone. Il quale si incontrò con un coraggioso ed intelligente chirurgo, che, con una sua dichiarazione, evitò i ripiegamenti della contesa.

L'onorevole Targetti, sempre avveduto, presentò un emendamento aggiuntivo per precisare che venivano esclusi dall'obbligo della motivazione i provvedimenti di Assise. L'onorevole Dominedò intervenne con una acuta constatazione, affermando che le sentenze possono dirsi motivate anche quando si citino i soli ar-

ticoli. L'onorevole Leone obiettò tante cose inutili ed una sola utile nei rapporti della giuria. Intervenne efficacemente l'onorevole Paolo Rossi, che, a nome della 3<sup>a</sup> Commissione, fece la seguente dichiarazione:

« Nel consentire all'introduzione dell'obbligo della motivazione in tutti i provvedimenti giurisdizionali si fa questa riserva da parte della Commissione: che cioè non si vuole impedire per nulla l'accesso alla giuria, anzi si deve ammettere che anche le sentenze della Corte di assise con i giurati sono sentenze motivate ».

Ed ancora ripetette lo stesso concetto quando disse senza alcuna riserva avversaria:

« Ma si dice che il provvedimento del magistrato deve essere motivato; non si dice con ciò nulla che si riferisca ai giurati ».

Ed oggi si vuole in base a questa disposizione di legge sostenere che ai giurati furono chiuse le porte.

Audacie di questa ora ingrata per la democrazia e per la libertà.

Signori, sono all'ultima parte del mio discorso: all'appello, che intenerisce tanti cuori e fa cedere all'onorevole Bellavista nell'altro ramo del Parlamento, che esso rappresenta « una conquista storica ».

Il dilemma che si vorrebbe presentare sarebbe dunque: giuria o appello, e ciò dicendo l'onorevole Tessitori, proclama la vittoria dell'appello. Io dirò subito la mia opinione; ma prima di esporla voglio confessare un mio particolare pensiero, anzi una mia dispiacenza. Sia l'onorevole Tessitori che l'onorevole Ciampitti sarebbero — se potessero — per la magistratura tecnica. Ed allora perchè i sostenitori delle due tesi in conflitto, cioè giuria o magistratura tecnica, non abbiamo cercato di metterli d'accordo per superare l'antitesi ed evitare questo sistema misto antidemocratico, coloniale, fascista? Non sarebbe tardi per intenderci se un'ingiustificata fretta non incalzasse alcuni della Commissione.

Io preferisco la giuria e rinunzio, senza rimpianto a questo appello, così decantato. Il verdetto (*verum-dictum*) non è appellabile. Anche nella Gran Corte criminale le sentenze erano inappellabili. Ed allora come conciliano la loro tesi coloro, che si sono fatti sostenitori della Corte criminale e allo stesso tempo dell'appello? A mio avviso questo appello, così ma-

gnificato, è una lustra e servirà soltanto ai Pubblici Ministeri per servirsene a suo libito e con vantaggio.

L'onorevole Porzio, accanito ed ingrato nemico della giuria, mi disse un giorno: sono riuscito, in Consiglio dei ministri, ad ottenere il terzo togato nel giudizio di appello. Una vittoria. No, gli risposi, una sconfitta; perchè si metteranno d'accordo e lavoreranno — *viribus unitis* — in tre a convincere i giurati laici. La discordia, che speravi, sarà impossibile, per lo meno problematica.

I tre magistrati rappresenteranno un peso troppo forte nei confronti dei sei addottorati, tra i quali se vi saranno tre indipendenti, ve ne saranno almeno due, che seguiranno i magistrati togati.

Ma la finzione di questo appello è denunziata da tre elementi: la costituzione del giudice; la limitazione revisionista; i problemi da risolvere. Si è ritenuto che chiedendo la laurea ai giudici popolari, in grado di appello, si possa garantire una maggiore funzionalità alla parte popolare ed una maggiore capacità di collaborazione ed anche di difesa nei confronti dei magistrati togati. Ma l'arte del giudicare è difficile come dimostra la lunga e lenta carriera degli stessi giudici, e chi avrà il predominio nel giudizio di appello sarà il relatore, come avviene anche adesso nei giudizi di appello.

Inoltre la partecipazione dei giudici popolari può ritenersi necessariamente collegata alla istruzione orale della causa, alla raccolta nel dibattimento degli elementi di accusa e di difesa della causa. Ora come rivivere in appello il dramma? Come può il giudice popolare utilizzare tutti gli elementi, che le stesse parti offrono ed i testi? La prontezza di una reazione, il tono di una risposta, il carattere di un atteggiamento, la vivacità di un confronto, l'impeto di una ribellione, la luce di uno sguardo? E si può dire seriamente che il popolo partecipi all'Amministrazione della giustizia quando si convoca un gruppo di laureati in discipline diverse perchè dicano se una questione di diritto fu decisa bene o male; se un problema scientifico fu risolto esattamente, o no; se la valutazione delle prove fu corretta o no? Il giudice popolare, presente allo svolgimento del dramma, cerca di acquistare tanto, quanto occorre per il giudizio. Dopo, se la decisione viene



impugnata, vi saranno in appello altri giudici popolari, che dovranno rifare il giudizio, ma a freddo, giacchè dovranno limitarsi ad un lavoro di revisione e di critica sulla relazione di un togato.

Ma è compatibile questo limitato ed angusto compito con le ragioni essenziali della loro partecipazione al giudizio? La risposta a tutti gli avvocati sereni.

Onorevoli colleghi, ho finito.

La riforma dei giudizi d'Assise investe tutta l'essenza della vita intima della Nazione. La democrazia è in gioco. Pasquale Stanislao Mancini, nella sua veggenza di uomo di genio, e per giunta meridionale, lo avvertiva in parole inobliliabili.

Oggi che l'ombra si addensa sulla vita democratica ricompare di sorpresa lo scabinato: lo strumento forse necessario per giudicare i nuovi delitti, che si profilano sull'orizzonte.

Occorreva, se si fosse voluto fare una riforma senza illecite finalità di partito, chiamare a convegno le Curie, le Università, la Cassazione. Ascoltarne per lo meno il parere, i suggerimenti, i voti. Comunque la riforma è legata al Codice penale, a quello di Procedura, all'Ordinamento giudiziario. Invece, alla vigilia natalizia, in fretta e furia si approva la legge, perchè così vuolsi colà...

Questo Governo ha la specialità delle riforme a scartamento ridotto.

Ebbene, o signori del Governo, voglio dirvi che voi avete paura della democrazia, voi avete paura della discussione. Cattivo sintomo. La democrazia non è nelle parole, nei discorsi domenicali, nei pistolotti finali dei discorsi al Parlamento.

La democrazia è nelle leggi, nei Codici, negli istituti giuridici, nella tecnica di governo, nel rispetto delle libertà.

La democrazia è nell'uguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge, pari nella dignità personale, senza distinzione di razza, di sesso, di partito, di religione; pari nelle condizioni personale e sociale.

La democrazia è nella giustizia, che salda tutte le fratture sociali; che cementa la concordia dei cittadini; che garantisce i diritti di

ciascuno; che corregge tutte le infrazioni di l'ordine giuridico, che segue il cittadino nel bene e nel male.

La giustizia, o signori, è nella voce del popolo, e non soltanto nella pronuncia della sentenza in nome del popolo per nascondere le lacerazioni, gli errori, le deficienze, e sovente i crimini in danno della libertà del popolo. (*Vivi applausi e molte congratulazioni da ogni settore*).

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rinviato alla prossima seduta.

### Sull'ordine dei lavori.

MERLIN UMBERTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MERLIN UMBERTO. Ho il dubbio che lo svolgimento delle interrogazioni e dell'interpellanza sulle pensioni della Previdenza sociale occupi parecchio tempo della seduta di martedì prossimo. Poichè vi sono, come è noto, ancora cinque oratori iscritti a parlare sul disegno di legge relativo al riordinamento dei giudizi d'Assise, domando se non sia opportuno, nello intento di esaurire la discussione generale prima delle ferie natalizie, tenere due sedute nella giornata di martedì. Nel caso che la Presidenza o il Senato fossero contrari, domando se non si potrebbe, almeno, iniziare la seduta pomeridiana alle ore 15.

PRESIDENTE. Se questi sono i desideri dell'Assemblea, si potranno anche tenere due sedute nella giornata di martedì e si potrà iniziare la seduta pomeridiana alle ore 15. Ma alla Presidenza sembra che lo stato d'animo dell'Assemblea sia contrario a queste proposte. Comunque, la Presidenza ritiene che sarebbe più opportuno tenere due sedute nella giornata di mercoledì.

MERLIN UMBERTO. Dichiaro di rimettermi alle deliberazioni che la Presidenza vorrà prendere. Desidero che si tenga comunque conto delle preoccupazioni che mi hanno spinto a fare questa richiesta.

**Deferimento di disegno di legge  
a Commissione permanente.**

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Senato, valendosi della facoltà conferitagli dall'articolo 26 del Regolamento, ha deferito all'esame e all'approvazione della Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente il disegno di legge: « Ratifica del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 novembre 1947, n. 1510: Riorganizzazione dei servizi di polizia stradale » (1434).

**Presentazione di relazione  
sulle registrazioni con riserva.**

PRESIDENTE. Informo che il senatore Fantoni, a nome della 1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno), ha presentato la relazione sulle registrazioni con riserva effettuate dalla Corte dei conti (Doc. XCIX-A1).

**Annunzio di mozione.**

PRESIDENTE. Comunico che alla Presidenza è pervenuta la seguente mozione:

Il Senato della Repubblica, considerato che i problemi dell'artigianato rivestono importanza essenziale per la economia del Paese, sia per le unità familiari che impegnano, sia per la efficienza produttiva che ne scaturisce per ogni settore:

invita il Governo a legiferare prontamente, consentendo che le programmazioni già espresse dal Ministro Togni trovino soluzioni legislative adeguate;

particolarmente il Senato ritiene che con una serie opportuna di leggi e di disposizioni amministrative e di bilancio si debba provvedere:

a) alla costituzione di organi ministeriali definitivi idonei alla impostazione, esame e soluzione dei problemi artigianali comunque si manifestino e quindi: Consiglio superiore dell'artigianato - Direzione generale artigianato presso il Ministero dell'industria e commercio;

b) alla costituzione, trasformazione e soppressione di enti che si propongono la assistenza economica, tecnica ed artistica delle imprese artigiane;

c) allo stanziamento di fondi adeguati, sia per la politica creditizia e di finanziamento a lungo e medio termine, atta al rinnovamento e perfezionamento delle attrezzature, sia per il soddisfacimento del credito di esercizio; il tasso ragionevole, le procedure, le garanzie da adottare e richiedere, dovranno essere adeguate alla particolare natura e impostazione funzionale della impresa artigiana, rendendo così operanti e diffusi i provvedimenti che in merito li riguardino;

d) alla soluzione legislativa dei problemi funzionali per quanto riguarda la bottega artigiana — l'apprendistato — e tutta la serie delle esigenze previdenziali e assicurative dei nuclei artigianali;

e) alla adeguazione delle leggi fiscali ai criteri della più equa perequazione, non affaticando con oneri insostenibili e con complesse procedure la sofferente attività artigiana;

f) al coordinamento di istituti e di organismi in uno sforzo quanto possibile unitario per l'apprestamento concorde delle forze esecutive e di applicazione e stimolo nel mondo artigiano nazionale.

Il Senato, infine, compiacendosi della già avvenuta costituzione di una Commissione consultiva per lo studio dei problemi dell'artigianato presso il Ministero dell'industria e commercio, ne coglie auspicio per confidare nell'accelerarsi di ogni lavoro di elaborazione e programmazione che porti alle soluzioni sui problemi predetti ed invita a considerare in tale sede la opportunità di proposte formali e immediate per la rilevazione statistica delle attività artigiane e l'accertamento delle loro condizioni funzionali attraverso una apposita inchiesta che, su piano nazionale, con la collaborazione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, porti ad individuare e riconoscere fatti e indicazioni capaci di suggerire quella graduale legislazione e quella efficace assistenza, valevoli a fronteggiare l'esi-

genza economica e l'aspettazione multiforme di questo mondo del lavoro che impegna circa due milioni di nuclei artigiani (43).

CINGOLANI, TARTUFOLI, ANGELINI Cesare, ANGELINI Nicola, AZARA, BARACCO, BASTIANETTO, BO, BOGGIANO PICO, BRACCESI, BRASCHI, CAPORALI, CARBONARI, CARBONI, CARISTIA, CARON, CASO, CEMMI, CERULLI IRELLI, CIAMPITTI, CIASCA, CICCOLUNGO, DONATI, DE BOSIO, DE LUCA, ELIA, FALCK, FANTONI, FOCACCIA, GELMETTI, GENCO, GERINI, GORTANI, GRAVA, GUARIENTI, GUGLIELMONE, ITALIA, JANNUZZI, LAMBERTI, LAVIA, LEPORE, LONGONI, MAGRÌ, MEDICI, MENGHI, MERLIN Umberto, MICELI PICARDI, MINOJA, MONALDI, OTTANI, LAZZARO, DE GASPERIS, PASQUINI, PAZZAGLI, PERINI, PEZZINI, PIETRA, PISCITELLI, ROMANO Antonio, ROMANO Domenico, RUSSO, SACCO, SAGGIORO, SALOMONE, SAMEK LODOVICI, SANTERO, SARTORI, SPALLINO, TESSITORI, TOMÈ, TOMMASINI, TOSATTI, TRAINA, VARRIALE, VIGIANI, ZANE, ZELIOLI, ZOTTA, CADORNA, PAGE.

#### Annuncio di interpellanze.

PRESIDENTE. Comunico che alla Presidenza sono pervenute le seguenti interpellanze:

Al Presidente del Consiglio ed al Ministro della pubblica istruzione:

1) per conoscere gli argomenti in base ai quali hanno ritenuto conciliabile l'attribuzione di un notevole numero di sale del piano di rappresentanza del palazzo Barberinì alla Fondazione premi Roma con le assicurazioni ripetutamente fornite al Senato circa la destinazione del Palazzo stesso a sede del Museo d'arte antica in Roma;

2) affinché vogliano dare atto a tutti coloro che hanno esaminato da vicino il problema, che ad una degna sistemazione del Museo occorre l'intero piano nobile ed in particolare sono indispensabili le 15 sale su via Barberini, così

che, o si destina a tale scopo l'intero piano nobile, o si rinuncia al progetto;

3) affinché vogliano dare al Senato affidamento, con carattere impegnativo, che non verrà dissipata l'occasione assolutamente irriproducibile — nella quale l'opinione pubblica ha immediatamente riconosciuta la sola giustificazione, in tempi come questi, della spesa occorsa per l'acquisto dell'immobile — di collocare il Museo d'arte antica di Roma in un ambiente unico del suo genere, capace di renderlo sul fondamento dell'eccelsa collezione esistente, oggi dispersa, sacrificata o incassata (dalla « Fornarina » di Raffaello, all'« Adultera » del Tintoretto, al « Battesimo » e alla « Natività » del Greco, alla organica raccolta, forse unica, di maestri del seicento, nel firmamento di uno stuolo dei più grandi del periodo dal 400 ai primi dell'800) — uno dei più insigni monumenti culturali dell'Europa, da rivaleggiare coi più famosi quali il Prado o l'Ermitage, il Louvre, la « National » o il glorioso Pitti, assicurando al giovane regime una realizzazione da fargli onore e ad un popolo, formato al bisogno anche di questo pane, uno strumento di elevazione e di ulteriore affermazione, per il bene di tutti, del suo genio (286).

GERINI.

Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro, per sapere:

1) con quale rispetto delle vigenti norme sulla disciplina del credito e del risparmio, il Governatore della Banca d'Italia ha trascurato il circostanziato appello a lui rivolto da quattro membri della onorevole deputazione del Monte dei Paschi di Siena che da oltre un anno chiedevano invano che fossero iscritte all'ordine del giorno della Deputazione, discusse e votate le riforme dello statuto del Monte dei Paschi di Siena medesimo indispensabili per ottenere che questo grande Istituto bancario venisse sottratto all'affluenza di interessi estranei alla città di Siena e riavesse, come nel passato, un'amministrazione espressa in maggioranza dal Consiglio comunale di Siena e presieduta da persone di fiducia dei cittadini di Siena;

2) se il Governatore della Banca d'Italia abbia deciso di ordinare una inchiesta sull'operato del Presidente della onorevole deputazione del Monte dei Paschi di Siena — istituto di diritto pubblico — e quali provvedimenti intenda prendere per ripristinare una situazione normale e democratica, tenuto conto che Siena — la città dei commissari — non ha più da oltre un anno una pubblica amministrazione liberamente eletta da cittadini (287).

PLATONE, BARONTINI, BIBOLOTTI, BARDINI, PICCHIOTTI, GERVAZI.

Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per sapere se non ritengano contrario al carattere ed ai compiti propri della R.A.I. l'aver messo le stazioni di trasmissione di quest'ultima a disposizione del ciclo di discorsi, inusitatamente ampio e di schietta intonazione politica nonostante il camuffamento religioso, tenuto da Padre Lombardi nel corso di questo mese di dicembre, e se non considerino necessario un loro intervento ad impedire la continuazione ed il rinnovarsi di tanto scandalo (288).

TERRACINI.

#### Annuncio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario di dar lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

CERMENATI, *Segretario*:

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se ritenga giustificabile che enti privati licenzino le loro dipendenti che contraggono matrimonio; se tale prassi non sia invece da considerarsi una violazione dei principi costituzionali e pertanto inammissibile nei rapporti tra datori di lavoro e lavoratrici manuali ed intellettuali (1493).

MERLIN Angelina.

Al Ministro delle finanze, per sapere se gli risulti che il procuratore delle imposte dirette di Torre Annunziata ha proceduto, con induzioni cervelotiche, ad un aumento addirittura

paradossale degli accertamenti dei redditi professionali dei professionisti di quella città che versa in condizioni disastrose per la chiusura di quasi tutti i principali stabilimenti industriali. E chiede se non creda utile dare disposizioni perchè tali accertamenti vengano sospesi in attesa delle prossime dichiarazioni del reddito che tutti i cittadini dovranno fare a seguito della legge sulla perequazione fiscale recentemente approvata dai due rami del Parlamento (1494).

JANNELLI.

Al Ministro del tesoro, per conoscere le ragioni per le quali le indennità di studio e di carica ai Presidi e ai professori delle scuole secondarie sono pagate attraverso i Provveditori agli studi ed i Presidi, anzichè mediante ruoli di spese fisse delle locali sezioni di tesoreria, e se non ritenga preferibile, anche per semplificazione amministrativa e per evitare i gravi ritardi che attualmente si verificano, disporre che siano pagate a mezzo dei ruoli di spese fisse delle locali sezioni di tesoreria, tanto più che già nel primo anno della istituzione di queste indennità si è adottato tale procedimento, con piena soddisfazione degli interessati, e che si è nuovamente adottato a decorrere dal 1° luglio 1950, per accordi intervenuti tra amministrazioni ed organi di controllo, pel pagamento delle indennità di carica a Rettori e dello stipendio e indennità accademica, ai professori di università (1495).

DI ROCCO.

Al Ministro dell'interno, per sapere se approva il provvedimento con cui il prefetto di Potenza ha sospeso dalla carica il sindaco di San Severino Lucano reo di essersi fatto promotore della raccolta di firme per la petizione della pace (1496).

MILILLO.

Al Ministro della pubblica istruzione, perchè voglia fornire precise assicurazioni circa la restituzione al Museo « Domenico Ridola » di Matera del materiale archeologico rinvenuto in quella provincia e temporaneamente trasferito per ragioni di studio al Museo nazionale di Reg-

1948-50 - DLII SEDUTA

DISCUSSIONI

15 DICEMBRE 1950

gio Calabria; e ciò in accoglimento della richiesta più volte formulata dagli enti della città di Matera ed in adempimento delle vigenti disposizioni di legge per le quali il diritto del Museo « Ridola » al materiale in questione è incontestabile (1497).

MILILLO.

Al Ministro dei lavori pubblici, perchè voglia far conoscere i provvedimenti presi: a) per il completamento dell'edificio scolastico del comune di Satriano di Lucania che, iniziato dieci anni or sono, è rimasto in stato di abbandono e di deperimento, mentre l'insegnamento scolastico si svolge in aule provvisorie in condizioni penosissime; b) per il consolidamento della torre campanaria dello stesso Comune, il cui progetto sollecitato dallo stesso Ministero dei lavori pubblici e da tempo compilato dal Genio civile di Potenza non ha avuto finora alcun seguito, con il pericolo di un crollo che cagionerebbe la perdita di un'opera d'arte e metterebbe a repentaglio l'incolumità della popolazione (1498).

MILILLO.

*Interrogazioni**con richiesta di risposta scritta.*

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale: se non ritenga opportuno e necessario presentare d'urgenza al Parlamento i progetti di legge, più volte auspicati e promessi, per la riforma previdenziale e per la disciplina sindacale.

Chiede inoltre se non ritenga intanto giusto ed umano disporre e predisporre per una indagine sulla consistenza della effettiva disoccupazione italiana, togliendo ogni abuso e provvedendo perchè in ogni famiglia che non abbia alcun membro occupato entri almeno un sussidio di disoccupazione, e perchè siano ammessi al beneficio dei cantieri di lavoro e di rimboschimento anche — ed anzi con preferenza — quei disoccupati che non fruiscono del sussidio di disoccupazione, assicurando ai medesimi lo stesso trattamento degli altri (1506).

BRASCHI.

Al Ministro dei trasporti, per sapere se non sia venuto il tempo di immettere sulla linea ferroviaria Brescia-Cremona una coppia di automotrici che consenta il ripristino di corse celeri e frequenti in servizio delle dense popolazioni delle grosse borgate della pianura centrale bresciana coi due vicini capoluoghi, così come promesso all'interrogante dallo stesso Ministro fin dal 1948, e con un orario che consenta, a stretti tempi, un celere collegamento delle provincie di Brescia e di Cremona con quella di Piacenza, ove transitano treni rapidi da e per la capitale (1507).

DONATI, ZELIOLI.

Al Ministro dell'industria e commercio, per conoscere:

1) se è vero che da circa sei mesi giace, presso il suo dicastero, una domanda della società « Remington » per l'impianto a Napoli di un grande stabilimento per la fabbricazione di macchine da scrivere;

2) quali siano le ragioni del ritardo nel rilascio dell'autorizzazione;

3) se e come intende rimuovere gli eventuali ostacoli frapposti per dar corso, e quando, all'iniziativa, che non solo sarebbe di sollievo alla disoccupazione rilevante della provincia di Napoli, ma sarebbe di grande giovamento anche alla bilancia commerciale della Nazione, se è esatto che la « Remington » si è impegnata ad esportare macchine per un milione di dollari all'anno (1508).

RICCIO.

Al Ministro dei lavori pubblici, per sapere se non ritiene necessario richiamare l'attenzione degli organi periferici del suo Ministero perchè nei capitolati d'appalto sia inserita una clausola che determini il numero minimo dei lavoratori da occupare, nonchè una clausola che faccia obbligo alle imprese di osservare i contratti collettivi di lavoro e le leggi sociali vigenti, sotto pene di sanzioni, fino alla sospensione dalle gare (1509).

TAMBURRANO, LANZETTA, ALLEGATO,  
ROLFI.

Al Ministro della pubblica istruzione, per conoscere se non ritenga opportuno disporre l'immediata riparazione del pregevole tetto a tavole, in pericolo di crollo, della chiesa di Santa Caterina di Termini Imerese (Palermo), dichiarata monumento nazionale con decreto ministeriale 7 agosto 1907 (1510).

GIARDINA.

Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio e del commercio con l'estero, per conoscere quali provvidenze immediate s'intendono prendere per risolvere l'odierna crisi agrumaria determinata dall'attuale situazione del mercato internazionale, crisi che minaccia di compromettere irrimediabilmente l'economia della Sicilia, che principalmente in tale settore concentra la sua attività e le sue speranze (1511).

GIARDINA.

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere:

1) le ragioni che lo hanno determinato ad erogare un sussidio di lire trecentomila a favore dell'Associazione vecchi senza pensione aderente all'A.C.L.I. di Bologna, negando in pari tempo lo stesso sussidio all'Associazione vecchi invalidi al lavoro e privi di pensione, aderente alla Camera del lavoro, numericamente molto più forte della prima;

2) le ragioni per cui non si è provveduto a sanare una situazione che assume il carattere di ingiusta ed inumana faziosità, malgrado la denuncia fatta al Ministro dall'interrogante sin dal luglio scorso (1512).

FIORE.

PRESIDENTE. Martedì seduta pubblica alle ore 16 con il seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Svolgimento delle seguenti interpellanze:

BERLINGUER. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere le

ragioni per le quali non furono mantenuti i ripetuti impegni di provvedere al miglioramento delle pensioni della Previdenza sociale esasperando così, con la delusione, la miseria dei pensionati; e per sapere se intendano finalmente e con urgenza decidere l'angoscioso problema di giustizia e di dignità nazionale (256).

COSATTINI, (GRISOLIA, ZANARDI, MCMIGLIANO, PIERACCINI, NOBILI, GIACOMETTI, ALBERTI Giuseppe, BOCCONI, GASPAROTTO, BARBARESCHI, TONELLO, GHIDINI, MARANI, FILIPPINI, CORTESE, BOERI). — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quale giudizio egli dia delle condizioni universalmente deplorate, in cui ancora versa, a cinque anni dalla fine della guerra, il maggior numero delle Gallerie e dei Musei, per l'indecoroso stato dei locali, per mancanza di apprestamenti di illuminazione e di riscaldamento, per deficienza di indeclinabili cautele di manutenzione, di conservazione e di sicurezza; per essere informati dei provvedimenti che il Governo ritenga di prendere per porre sollecito ed adeguato riparo a questa inescusabile menomazione del valore artistico di quelle mostre e per cancellare l'offesa che ne deriva alle più alte esigenze della nostra vita civile; per avere conferma, in particolare, se sia intendimento del Governo di destinare il palazzo Barberini, recentemente acquistato, a risolvere, soprattutto e anzitutto, il problema della Galleria nazionale di arte antica, nella quale da oltre un decennio opere di altissimo valore artistico sono sottratte all'ammirazione dei visitatori ed agli studi, per essere abbandonate in informi cataste, in offesa al dovere elementare dello Stato di salvaguardare il patrimonio artistico nazionale e agli impegni solennemente assunti verso gli originari titolari delle cospicue raccolte, che in questa Galleria dovevano recare « decoro alla Nazione » (278).

GERINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della pubblica istruzione.* — 1° per conoscere gli argomenti in base ai quali hanno ritenuto conciliabile la attribuzione di un notevole numero di sale del piano di rappresentanza del palazzo Bar-

1948-50 - DLII SEDUTA

DISCUSSIONI

15 DICEMBRE 1950

berini alla Fondazione Premi Roma con le assicurazioni ripetutamente fornite al Senato circa la destinazione del palazzo stesso a sede del Museo d'Arte Antica in Roma; 2° affinché vogliano dare atto a tutti coloro che hanno esaminato da vicino il problema, che ad una degna sistemazione del Museo occorre l'intero piano nobile ed in particolare sono indispensabili le 15 sale su via Barberini, così che, o si destina a tale scopo l'intero piano nobile, o si rinuncia al progetto; 3° affinché vogliano dare al Senato affidamento, con carattere impegnativo, che non verrà dissipata l'occasione, assolutamente irriproducibile — nella quale l'opinione pubblica ha immediatamente riconosciuto la sola giustificazione, in tempi come questi, della spesa occorsa per l'acquisto dell'immobile — di collocare il Museo d'Arte Antica di Roma, in un ambiente unico del suo genere, capace di renderlo sul fondamento dell'eccelsa collezione esistente, oggi dispersa, sacrificata o incasata (dalla « Fornarina » di Raffaello, alla « Adultera » del Tintoretto, al « Battesimo » e alla « Natività » del Greco, alla organica raccolta, forse unica, di maestri del 600, nel firmamento di uno stuolo dei più grandi del periodo dal 400 ai primi dell'800) — uno dei più insigni monumenti culturali d'Europa, da rivaleggiare coi più famosi, quali il Prado o l'Ermitage, il Louvre, la « National » o il glorioso Pitti, assicurando al giovane regime una realizzazione da fargli onore ed a un popolo, formato al bisogno anche di questo pane, uno strumento di elevazione e di ulteriore affermazione, per il bene di tutti, del suo genio (286).

III. Seguìto della discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Riordinamento dei giudizi di Assise (1149) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. VARRIALE ed altri. — Modifica all'istituto della liberazione condizionale di cui all'articolo 176 del Codice penale (801).

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Ratifica, con modificazioni e aggiunte, del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 949,

concernente norme transitorie per i concorsi del personale sanitario degli ospedali (1185) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Bilancio preventivo dell'Azienda monopolio banane per l'esercizio finanziario 1947-1948 (588) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Bilancio preventivo dell'Azienda monopolio banane per l'esercizio finanziario 1948-1949 (589) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

4. Adesione ed esecuzione della Convenzione sui privilegi e le immunità delle istituzioni specializzate (1000).

5. Trattamento economico del personale di ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero per il periodo 1° settembre 1943-30 aprile 1947 (1002).

6. Ordinamento e attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (318).

V. Seguìto della discussione dei seguenti disegni di legge:

1. MACRELLI ed altri. — Rivendica degli immobili trasferiti ad organizzazioni fasciste od a privati e già appartenenti ad aziende sociali, cooperative, associazioni politiche o sindacali, durante il periodo fascista (35).

2. MERLIN Angelina. — Abolizione della regolamentazione della prostituzione, lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui e protezione della salute pubblica (63).

3. Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, sull'ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei Consorzi agrari (953) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (ore 19,40).